EDITTO REALE

PEL RISTABILIMENTO

DEL

LAZZERETTO DI OSSERVAZIONE

IN MESSINA

COLLE ISTRUZIONI PEL BUON REGOLAMENTO DEL MEDESIMO

E COLLA TARIFFA

PER L' ESIGENZA DE' CORRISPONDENTI DIRITTI

PUBBLICATO

PER ORDINE DI SUA MAESTA'.

NAPOLI MDCCLXXXVI.

NELLA STAMPERIA REALE.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI, DI SICILIA, E DI GERUSALEMME,
INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, E CASTRO ec. GRAN PRINCIPE
EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L' Oggetto della Pubblica Salute essendo una delle principali Nostre cure, ed esigendo i più gelosi riguardi per preservare il commercio de' Nostri Dominj anche da ogni più lontano sospetto, non si è da Noi perduto di mira nella circostanza di avere Sovranamente confermato ed ampliato a favore della Nostra Fedelissima Città di Messina col Reale Editto de' 5. Settembre 1784. il Privilegio di Scala e Porto-franco. E corrispondendo già colà alle Nostre Reali Intenzioni la felice attività della Negoziazione e del Traffico, abbiamo giudicato conveniente all'incremento di questo vantaggio il restituire in Messina stessa al primitivo uso il già ristorato Lazzeretto di Osservazione, intanto che si proceda all'erezione di quello di tutto Spurgo; il ridurre a nuova forma quella Deputazione di Salute; il munirla di un'assoluta facoltà ne' casi che esigano la sua ispezione; l'abolire intieramente le antiche pratiche stabilite per quel Porto e Lazzeretto nel 1694, nel 1714, nel 1728 e nel 1753; e il sostituire a queste le seguenti Istruzioni, compilate di Nostro ordine dalla Giunta eretta in questa Capitale per gli affari di Messina, esaminate e maturamente discusse da questa Giunta Abbreviata di Sanità, e di cui inculchiamo la più stretta e positiva osservanza: intendendo che dal giorno della loro promulgazione in Messina debbano in ogni loro parte aver forza di precisa immutabile

tabile legge in virtù della Sovrana approvazione, che Noi diamo loro, mediante il presente nuovo Editto, firmato di Nostra Mano, munito del sigillo delle Nostre Armi, e segnato anche dal Nostro Segretario di Stato pel Dipartimento di Guerra, Marina e Commercio marittimo. Napoli 28. Gennajo 1786.

FERDINANDO.

Luogo ✠ del Sigillo.

GIOVANNI ACTON.

PARTE PRIMA.

CAPITOLO PRIMO.

De' Ministri ed Officiali della Deputazione di Sanità, e loro elezione.

LA Deputazione di Sanità, essendo quel Magistrato, a cui appartiene d'invigilare sulla pubblica salute e su tutte l'emergenze concernenti il mantenimento e il buon governo del Lazzeretto, sarà retta dai seguenti Ministri ed Officiali subalterni, cioè dal Governatore della Piazza, da sei Deputati, da due Senatori della Città, da un Avvocato Fiscale, da tre Medici, e servita dal Maestro Notaro del Senato, da un Attuario e da un Portiere.

§. II. Nel caso di morte o di assenza del Governatore, subentrerà in vece di lui il Ministro *pro tempore* della Reale Azienda, che prenderà ne' congressi della Deputazione il luogo del Governadore, restando il campanello al Deputato di settimana.

§. III. I Deputati e l'Avvocato Fiscale saranno di Regia elezione; e dal Vicerè nelle solite terne si dovranno proporre Soggetti non solo probi ed onesti per esperienza avutasi della condotta loro nel disimpegno di altri pubblici officj, ma versati ancora nella Geografia, e forniti di tutte quelle cognizioni che sono necessarie per l'esercizio di tale impiego. E poichè alla Deputazione nelle occorrenze di dover procedere ad informazioni per contravenzione, o per altro emergente e dipendenza relativi alle presenti Istruzioni, si rende necessaria l'assistenza di un Procuratore Fiscale; così potrà essa valersi a sua scelta in quelle circostanze dell'opera di uno de' Procuratori Fiscali di quella Regia Udienza, coll'intervento del quale si riceveranno le indicate informazioni: concedendosi alla Deputazione stessa la scelta ancora in simili casi di un Assessore Giurisperito, col voto del quale dovrà seguire la decisione.

§. IV. I tre Medici saranno i più sperimentati e i più abili della Città, e si eleggeranno dal Vicerè a nomina della Deputazione, con obbligo di dover personalmente, e non già pel mezzo di sostituti, accudire alla loro carica; lasciandosi poi interamente alla Deputazione la facoltà di eleggere l'Attuario ed il Portiere.

CAP.

C A P. II.

De' Congressi della Deputazione.

§. I. I Congressi della Deputazione, ogni qual volta il bisogno lo richiegga, si terranno nell'Aula, in cui è solito a congregarsi il Senato.

§. II. I Deputati, che avranno stretto obbligo d'intervenire in ogni congresso, ne riceveranno l'avviso dal Portiere della stessa Deputazione, la quale verrà convocata dal Deputato di settimana.

§. III. Essendovi quarantene pendenti, la Deputazione si unirà una volta almeno la settimana, o il Martedì o il Venerdì, nulla importando se ricorrano giorni festivi, o se l'Aula si trovi occupata da' Senatori, dovendo gli affari della pubblica salute esser preferiti a qualunque altra dipendenza, per quanto questa sia grave.

§. IV. Potendo accadere, che per qualche impedimento non sieno nel caso d'intervenire al congresso tutti i Ministri della Deputazione; si dichiara legittima la radunanza, e per conseguenza si dichiarano valevoli e sussistenti le risoluzioni di essa quando sia composta di sei tra Senatori e Deputati, coll'assistenza di due Medici e de' soliti Officiali; volendosi però ne' casi straordinarj il positivo intervento o del Governadore o del Ministro della Real Azienda, come sopra si è detto.

§. V. L'ordine di sedere ne' congressi sarà il seguente; cioè il Governatore in capo della Tavola, i Deputati al lato destro, ed i Senatori al sinistro. Tra i Deputati, quando vi sieno cavalieri con titolo, precederanno ai non titolati, e i non titolati ai cittadini, regolandosi i primi co' privilegj e coll'antichità de' loro titoli, ed i secondi e i terzi colla ragione dell'età.

§. VI. Quando non riescisse possibile al Governatore, o rispettivamente come sopra al Ministro della Reale Azienda, d'intervenire ai congressi, allora per non ritardarsi la spedizione del negozio, daranno essi rispettivamente ordine, che si unisca la Deputazione senza la loro persona; prendendo in questo caso il campanello il Deputato di settimana, e sedendo sempre nel luogo a lui corrispondente.

§. VII. Il Governatore ed i due Senatori non avranno voto negli affari di Sanità, ma soltanto presteranno l'intervento ed assistenza loro. Lo avranno decisivo i soli Deputati, e consultivo i Medi-

Medici, sebbene le relazioni e i sentimenti di questi ultimi, come di Persone che intendono più la materia che cade in esame, dovranno essere particolarmente considerati nelle risoluzioni.

§. VIII. Le risoluzioni della Deputazione seguiranno dopo che il Deputato di settimana avrà proposto nel congresso il caso che occorre, e con distinzione riferite le circostanze che lo accompagnano. Su questa relazione i Deputati faranno con accuratezza le dovute riflessioni, e riconoscendo le Patenti passeranno a votare; il sentimento della maggior parte di essi sarà quello che dovrà mandarsi ad effetto.

§. IX. Nel caso di parità di voti prevarranno quelli, che sono maggiormente sicuri per la conservazione della pubblica salute, secondo l'opinione de' Medici della Deputazione. Se il giudizio de' Medici si trovasse discorde, sarà lecito alla Deputazione chiamare altri Medici de' più accreditati della Città, e sentire il parere anche di questi. Quando finalmente nè pure coi pareri de' Medici aggiunti rimanga sciolto il dubbio, in tal caso il sentimento del Governatore e de' due Senatori varrà a dirimerlo e risolverlo, e si manderà ad esecuzione, per assicurare così la pubblica salvezza.

§. X. L'Attuario della Deputazione in un libro a parte registrerà tutti i congressi della medesima, individuerà le persone che vi sono intervenute, l'affare di cui si è trattato, e la risoluzione che si è presa; e descriverà egualmente con distinzione, se vi sia stata discrepanza di voti tra' Deputati, o di parere tra' Medici; anzi volendo taluno de' Deputati o de' Medici, che si riduca in iscritto il proprio voto o rispettivamente il proprio sentimento, sarà a carico dello stesso Attuario l'eseguirlo, tenendo a quest' oggetto un libro diverso dal primo, ed esigendo la firma del Senatore o del Medico in fine del rispettivo voto o sentimento particolare.

C A P. III.

Dell' indipendenza della Deputazione nelle sue risoluzioni.

§. I. LA Deputazione di Sanità per tutto ciò che concerne il buon regolamento e le provvidenze da darsi per la pubblica salute nell' estensione del littorale e Lazzaretto di Messina, si regolerà in tutti i casi tanto certi e preveduti, quanto dubbiosi e non preveduti dalle presenti Istruzioni, nella forma che nell' antecedente Capitolo si è prescritta, senza dipendenza o soggezione alcuna

cuna

cuna dalla general Deputazione residente in Palermo, e senza obbligo di dare a questa verun conto.

§. II. Ne' casi preveduti disporrà ed ordinerà l'esatto adempimento di quanto le Istruzioni medesime prescrivono; e procederà contro i trasgressori e delinquenti, facendo prendere, come si è detto, le informazioni dal Fiscale, e passando a giudicare col voto di un Assessore Giurisperito di sua elezione. Contro simili determinazioni non si ammetterà nè gravame, nè reclamo di sorta alcuna innanzi a verun altro Tribunale o Magistrato.

§. III. In quei casi però che saranno di somma dubbiezza o non preveduti, aggiungerà ne' suoi congressi il Ministro della Reale Azienda, il Regio Segreto, il Tesoriere Decano dell' Ospedale, e l' Arcivescovo, e in mancanza di questo il Vicario, sia Generale, sia Capitolare; affinchè coll' intervento e consiglio anche di tutti questi si ponderino minutamente insieme le circostanze del caso, si risolva il conveniente, e si mandi ad effetto la risoluzione, fondata sul maggior numero de' voti, e della quale dovrà indi darsi notizia al Vicerè per la via della sua Real Segreteria; dovendo in questi casi votare tanto i nominati soggetti, quanto anche il Governatore della Piazza e i due Senatori.

§. IV. Negli accennati straordinarj congressi non si avrà riguardo a graduazione, nè a dignità veruna; ma tutti saranno considerati egualmente, e sederanno a tavola rotonda, tenendosi il campanello dal Governatore, e in sua assenza dal Deputato di settimana.

C A P. IV.

Delle Navi e de' Legni, che procedano da luoghi non sospetti, e con patenti nette.

§.I. CApitando nel Porto qualunque imbarco procedente da fuori Regno, il Ministro o sia Officiale, che assisterà per la guardia della Sanità, sarà tenuto indispensabilmente ad accostarsi subito e nella dovuta distanza ad interrogare il Padrone o Capitano con ogni diligenza e con una esattezza corrispondente alla gravità dell' affare, di cui si tratta, rilevando il di lui nome, il paese d' onde è partito, quanti giorni ha consumati nel viaggio, quanti Marinari conduce seco, quanti Passaggieri, se ne ha, dove s' imbarcarono, se godono tutti buona salute, qual genere di mer-

mercanzie porta; dove le ha imbarcate, se tiene spedizione di Sanità e Dogana, se nel viaggio si è per avventura incontrato con altro Bastimento, qual sorta di Bastimento era, se praticò col medesimo, se ha trovata robba abbandonata in mare. L' Officiale suddetto noterà ad una ad una le risposte che il Padrone o Capitano darà a ciascuna interrogazione, e quindi rimandatolo sopra il Bastimento farà scendere a terra tutte le persone dell' imbarco, e replicherà con ciascheduna di esse separatamente le stesse interrogazioni ad una ad una, per osservare se le risposte sieno uniformi.

§. II. Il Ministro o sia Officiale suddetto dopo che avrà eseguite simili interrogazioni, e trovato che l' imbarco viene da luogo, dove non vi è sospetto, e per cui non vi è ragionevole ostacolo da farsi, prenderà la Patente e la recherà immediatamente al Deputato di settimana, il quale unendosi subito col Senatore di settimana sentirà prima la relazione dell' Officiale, ed osservando che la Patente sia netta, ed accertandosi, come sopra, che l' imbarco non provenga nè da Levante, nè da altro luogo sospetto, che non abbia toccata alcuna parte di suspicione, e che nel viaggio non abbia praticato o preso robba da altri Bastimenti, accorderà la licenza per darglisi libera pratica con tutte le forme e precauzioni solite, e per mettersi in libero commercio le mercanzie che l' imbarco trasporta.

§. III. Patente netta dicesi quella, che riferisce il luogo, donde si parte, esser netto; che contiene il nome e cognome del Padrone, de' Marinari e de' Passaggieri col numero corrispondente al numero delle persone esistenti sul Bastimento; ed in cui tanto la data, quanto il numero delle persone vien distintamente scritto, e non segnato in abbaco. E siccome in alcuni luoghi sogliono farsi le Patenti in istampa, e descriversi l' equipaggio e i Passaggieri per nome, cognome e segni; così quando i Bastimenti provenienti da tali luoghi, non portino la Patente in questa forma, ma o manoscritta o senza la divisata descrizione, dovranno assoggettarsi alla contumacia di giorni sette; ed altrettanto dovrà farsi, quando la Patente sia di qualche luogo dove si usa notarsi il solo numero delle persone senza la riferita descrizione, e il detto numero si trovi soltanto notato in abbaco e non in lettere; potendosi notare la sola data in abbaco, e ammetter la Patente quando non sia viziata. La stessa contumacia deve aver luogo per le merci quando non sieno descritte nella Patente o in Certificato

ſeparato, ſpedito dal Magiſtrato d'onde è partito il Baſtimento: quando poi vi ſia queſta deſcrizione, dovrà farſi un' eſatta viſita di eſſe merci, ed incontrandoſi alcun divario da quelle, che ſono deſcritte nella Patente o nel Certificato, dovrà ſtabilirſi quella contumacia, che dalla prudenza della Deputazione ſi reputerà conveniente, e proporzionata a ciò che riſulterà dal rigoroſo coſtituto; potendoſi parimente dar pratica anche alle merci ove dal coſtituto ſteſſo non naſca alcuna dubiezza: ben' inteſo però, che quanto ſi è preſcritto in queſto paragrafo, sì per rapporto alle perſone, sì per rapporto alle merci, dovrà oſſervarſi ed eſeguirſi ſino a tanto che dalla M. S. non ſi ſtabiliranno e pubblicheranno i nuovi regolamenti ſulle Patenti per queſti due Regni.

§. IV. Il Senatore ed il Deputato di ſettimana ſi aſterranno dall' eſigere verun diritto per la licenza della libera pratica che eſſi accorderanno, affinchè con ſimili angarie non ſi pregiudichi il commercio.

§. V. Accordata la licenza, il Servente della Deputazione ſi conferirà ſull' imbarco per riconoſcerlo, e trovando che tutto corriſponda alla data relazione, tanto circa le perſone, quanto riſpetto alle merci, gli darà libera pratica. Se però troverà diverſamente, in tal caſo ſenza diſcendere dallo ſteſſo imbarco, e ſenza aver pratica con altri fuori di quello, chiamerà a se il Miniſtro o ſia Officiale ſuddetto, e gli manifeſterà tutto ciò, che lo determina a dubitare della poco fedele relazione fatta dal Padrone e dalle perſone del Baſtimento. In queſto frangente il Miniſtro o ſia Officiale, ſequeſtrando ſubito il Servente ſull' imbarco, ed apponendovi le guardie in guiſa che niuno poſſavi praticare, ne darà pronto avviſo al Capo del Magiſtrato di Salute, affinchè eſaminate le circoſtanze da tutto il corpo della Deputazione, ſi prendano le opportune dovute riſoluzioni.

§. VI. Per le Galere e Navi da Guerra, che non ſogliono eſibire Patente di Sanità, baſterà che i Comandanti diano la relazione, e ſull' onore loro aſſicurino, che ſono partiti da luogo netto; che nel viaggio non han praticato con Navi ſoſpette; e che le perſone godono tutte ottima ſalute.

§. VII. Sarà proibito a' Capitani e Padroni degl' imbarchi, che vengono da fuori Regno, il fare ſcaro o ſcaricare merci, robbe o perſona alcuna nelle marine di Meſſina e ſuo Territorio, dovendo tali imbarchi direttamente entrare nel Porto, e dar fondo nel ſolito luogo della guardia, con avviſare gli Officiali, a' quali apparte-

partiene, del luogo donde vengono, e di tutte le altre già enunciate particolarità, ed aspettare ciò che sarà loro ordinato; astenendosi frattanto dal praticare e conversare con persona alcuna, sotto la pena di onze cinquanta da applicarsi alla fabbrica del Lazzeretto, nel caso che l'imbarco si trovasse venire da parte non sospetta; e sotto la pena di morte e della perdita delle merci e del Bastimento, nel caso che l'imbarco derivasse da parte infetta o anche sospetta.

§. VIII. A qualunque altro imbarco, che capiti in Porto, e non abbia ancora presentato le Patenti, non sarà lecito, che persona alcuna si accosti, o parli col Padrone, co' Marinari e co' Passaggieri, ancorchè fosse il proprio Console o Viceconsole, Mezzano, Mercadante, o qualsivoglia altro soggetto: nè ardirà entrare alcuno nelle camere di Sanità, e trovarsi presente alle interrogazioni, che si dovranno fare, sotto la pena di onze dugento per quelle persone che possono pagare, e di tre anni di Galera per coloro che non posseggono beni.

C A P. V.

Delle Navi e de' Legni sospetti.

§. I. PRovenendo gl'imbarchi da luogo non proibito specialmente, ma di sua natura sospetto, si destinerà immediatamente una Barca di guardia a spese del Padrone dell'istesso imbarco: indi il Ministro o sia Officiale incaricato della guardia di Sanità vi si conferirà vicino, e colle dovute cautele interrogherà il Capitano, i Marinari e i Passaggieri, separatamente l'uno dall' altro, per sapere il luogo d'onde procedono con tutto l'itinerario de' luoghi dove han toccato; se si sono incontrati con altri Bastimenti; e tutte le circostanze espresse già nel precedente Capitolo, ricevendone di tutto esatta e distinta relazione, e facendosi dare le Patenti, le quali non toccherà colle mani, ma disporrà che si prendano con una canna lunga, e si profumino colle diligenze, solite a pratticarsi in simili casi. Profumate le Patenti, l'Officiale le recherà al Deputato di settimana, a cui darà piena ed individuale relazione in iscritto di tutte le notizie ricevute, affinchè con ogni sollecitudine si uniscano la Deputazione, i Medici e gli altri Officiali di Sanità, e si spediscano subito al luogo destinato uno de' Deputati, due Medici e l'Attuario per farsi dare di per-

fona e con giuramento la relazione dell' itinerario dal Padrone, da' Marinari e da' Paſſaggieri, ſotto la pena della vita, qualora diceſſero coſa non vera, o qualora occultàſſero qualche circoſtanza: quindi i Medici paſſeranno alla dovuta reviſione di ſalute, e con giuramento ne faranno relazione in iſcritto da regiſtrarſi ne' libri della Deputazione, la quale oſſervando che le Patenti ſieno nette, paſſerà a riſolvere ciò che giudicherà conveniente tanto circa il periodo della contumacia da prefiggerſi, maggiore o minore a miſura delle circoſtanze o delle qualità del ſoſpetto; provvidenza che ſi rimette intieramente alla prudente ſua determinazione, quanto ſe ſarà il caſo di ammettere e di paſſare l'Imbarco al Lazzeretto di tutto ſpurgo.

§. II. Il Levante Ottomano e la Barbaria dove quaſi ſempre ſi trova annidata la peſte, nè ſi uſano ſpurghi di robbe infette, ſi dovranno ſempre avere per ſoſpetti. Quindi agl' imbarchi, che procedano da que' luoghi con Patente anche netta, ſi aſſegneranno venti giorni di contumacia, tanto pe' legni quanto per gli equipaggj, quando non portino merci capaci d' infezione. Se recano però merci ſuſcettibili di queſta, in tal caſo ſi prefiggeranno giorni venti di contumacia ai legni e all' equipaggio, e giorni quaranta alle merci, le quali ſi dovranno riporre ne' magazzini del Lazzeretto per farvi la quarantena, ſeparandole dalle barche e dalle perſone. Queſto ſtabilimento tanto circa le cautele, quanto circa la prefiſſione della quarantena, dovrà valere ed oſſervarſi anche nel caſo, che capiti alcun Baſtimento o Battello, ſcampato da' Turchi e che abbia praticato con eſſi; e ſimilmente quando approdi qualche Baſtimento còrſaro, armato da Particolari, ancorchè foſſe partito dal proprio Paeſe: eccettuandone ſolo i Legni, anche Corſari, di queſti Reali Dominj, e le Navi da guerra, così propriamente dette, che vanno in corſo d' ordine di S. M. o di altri Sovrani e Potenze Eſtere, purchè il riſpettivo Comandante aſſicuri ſul proprio onore, come ſopra ſi è detto, non aver praticato con altri Baſtimenti, nè aver da' medeſimi preſa robba alcuna dopo di eſſerſi allontanato dal luogo della ſua partenza.

§. III. A qualſivoglia Imbarco procedente da Corfù, Ceſalonia, Zante, ed Iſole dell' Arcipelago e del Dominio Veneto, ancorchè abbia Patente netta, non ſi darà libera pratica; ma la Deputazione regolandoſi colla ſua prudenza a miſura delle circoſtanze delle notizie che tiene, ſpecialmente di quanto in quell' atto ſi pratica dagli altri due Lazzeretti di Malta e di Livorno, o da quello di

Vene-

Venezia, il quale presentemente esige giorni ventotto di quarantena, assegnerà per cautela della pubblica salute alcuni giorni di contumacia, attesa la vicinanza di simili luoghi co' Paesi del Dominio Ottomano.

§. IV. Capitando Bastimenti della parte di Ponente con libera pratica, che nel corso del loro viaggio sieno stati visitati da qualche Corsaro Barbaresco, ogni qual volta il Capitano corsaro altro non abbia fatto che visitare il passaporto senza scendere o visitare la stiva, si dovranno assegnar loro quei giorni di quarantena, che sogliono assegnarsi ai Bastimenti procedenti da Barbaria, con tutte le mercanzie a bordo; ma se il Corsaro non contento di aver visitato il passaporto avesse proceduto alla visita delle mercanzie, e fosse passato nella stiva, in tal caso si prenderanno altre precauzioni, secondo che stimerà a proposito la Deputazione.

§. V. Capitando Bastimenti da luoghi ove recentemente sia stata la peste, benchè sieno muniti di Patente netta, dovranno considerarsi per la prima e seconda volta, cioè per la prima e seconda Patente netta, come Bastimenti di Patente brutta; particolarmente se il loro carico sia di mercanzie suscettibili d'infezione. Ed accadendo frequentemente che i Capitani facciano il loro carico, quando maggiormente divampa la peste, ed aspettino poi che si spediscano le Patenti nette per eseguire la loro partenza: su questo riflesso tali Bastimenti si dovranno sempre far passare al Lazzeretto di tutto spurgo, per ivi osservarsi ciò che rispetto a simili Lazzeretti verrà stabilito.

§. VI. Capitando alcun Bastimento con Patente netta da luoghi per lo passato infetti, ma da molto tempo liberi dal male contagioso, il primo Bastimento di Patente netta si ammetterà alla purgazione di trenta giorni di contumacia per le persone, e sessanta per le merci, ed il secondo alla contumacia di venti giorni per le persone, e quaranta per le merci.

§. VII. Procedendo un Bastimento da paese, che resti alla distanza di cento miglia da luoghi, o dichiarati infetti di peste, ovvero considerati come tali per le fondate notizie che si sieno avute della loro infezione; potrà questo Bastimento essere ammesso a fare la sua quarantena nel Lazzeretto di Messina in conformità di quanto fu prescritto coll'Ordine Sovrano degli 11. Luglio 1753. da eseguirsi ad esclusione di tutti gli altri posteriormente emanati su questo proposito.

§. VIII. Se il numero delle persone descritte nella Patente sarà mag-

maggiore o minore di quello che si trova sull' imbarco, il Capitano dovrà provare in ogni più concludente forma, o la fuga, o la morte di chi venisse a mancare; e nella stessa guisa o con esibire fedi particolari, o con evidenza di esami, ed altri somiglianti prove dovrà far costare da qual parte sarà stato imbarcato chi si trovasse eccedere il numero segnato in detta Patente; potendo nel primo caso restare dubbio, che la mancanza sia provenuta da morte sospetta, e la fuga seguita anche in parte sospetta; e nel caso secondo potendosi temere, che o da Bastimento sospetto in mare, o da luogo non sano possa essere stato imbarcato chi si rinvenisse oltre il numero delle persone indicate nella Patente. Ne' riferiti casi ed in ogni dubbio, che possa nascere per la qualità della Patente, la Deputazione prefiggerà quella contumacia, che la prudenza le suggerirà conveniente.

§. IX. Co' Bastimenti, che procedano da luoghi, dove non sieno Consoli, e portino attestati di certi intitolati Viceconsoli o Papassi, la Deputazione dovrà adoprare le più accertate cautele, e farà uso così in questo caso, come in tutti gli altri non preveduti nelle presenti Istruzioni, e che possano dar motivo di dubbio, della piena facoltà che se l'è accordata di risolvere colla sua prudenza e dopo seria riflessione sulle circostanze tutte, quello che giudicherà maggiormente proprio e conveniente, procurando, che le risoluzioni si uniformino per quanto sia possibile a quelle della Deputazione di Sanità della vicina Isola di Malta; al quale oggetto S. M. non solo ha date le opportune provvidenze, perchè le due Deputazioni di Messina e di Malta si comunichino scambievolmente tutte le nuove determinazioni, che ciascuna di esse a misura delle particolari notizie sarà per prendere, ma inoltre ha ordinato a tutti i Consoli e Viceconsoli residenti in Levante, che diano conto alla Deputazione di Messina di tutte le notizie concernenti la pubblica salute.

C A P. VI.

Delle Navi e de' Legni ammessi a contumacia.

§. I. RESteranno questi Imbarchi in luogo separato e distante dagli altri ammessi a contumacia, e si terranno anche tra loro divisi, per non confondersi l'una contumacia coll'altra. Questo s'intenda tanto per gl' Imbarchi che sieno in Lazzeretto, quanto

to per quelli ancorati ſotto la guardia del Porto.

§. II. Sopravvenendo gran tempeſta col timore di poterſi perdere ſimili Legni o Navi, ſi darà ordine, che ſi ritirino ſotto i riſpettivi ſcari, e ſi permetterà che poſſano attaccare in terra uno o due capi, ſieno di ſparto, o di canape, unti di catrame; ma ceſſata la tempeſta ciaſcuno di detti Legni o Navi dovrà ritornare nel ſuo primiero luogo; potendo le ſole Feluche collocarſi in qualche ſicuro ſcaro colla cautela di raſtrelli.

§. III. Abbiſognando di viveri i Baſtimenti, manderanno a terra i Battelli, accompagnati dentro dalla guardia; e col permeſſo e preſenza del Deputato di ſettimana ſi conſegnerà quanto ricercheranno; ricevendoſi il denaro dopo che ſarà ſtato immerſo in aceto, o in acqua di mare.

§. IV. L'acqua per uſo di detti Imbarchi ſi prenderà in tempo di eſtate nell'ora di mezzogiorno, e nell'inverno prima di uſcire il Sole. I Baſtimenti, che ſono fuori del mare del Lazzeretto, la prenderanno in luogo fuori del commercio, e propriamente al Caſino della Sanità colla preſenza degli Officiali ſoliti e del Deputato di ſettimana ancora ſe vi voglia intervenire. Quelli però, che faranno contumacia nel Lazzeretto, ſi ſerviranno dell'acqua dell'iſteſſo Lazzeretto, e la riceveranno alla preſenza del Cuſtode o del Viceecuſtode.

§. V. Quando dalle Navi e da' Legni ſuddetti ſi voleſſe o ſcaricare robba non ſoggetta ad infezione, o caricare altro genere in contumacia per andarſene e proſeguire il loro viaggio, ſi dovrà otteperne il permeſſo della Deputazione, la quale lo accorderà dopo che avrà inteſo il parere de' ſuoi Medici per determinare quali merci ſieno ſuſcettibili d'infezione, preſcrivendo al tempo ſteſſo le diligenze da uſarſi nel traſporto in terra, o nell'Imbarco delle ſuddette. merci, l'uno e l'altro de' quali dovrà eſeguirſi coll'aſſiſtenza e coll'intervento di un Deputato per tre ore continue tanto la mattina, quanto il dopo pranzo, dell'Attuario in qualità di Fiſco, e delle neceſſarie guardie; e parlando delle Navi e de' Legni in contumacia, l'Officiale a cui ſi appartiene, farà la toccata delle Patenti, cioè deſcriverà in piè di queſte le merci ſbarcate, o di nuovo caricate in contumacia, e la partenza dell'Imbarco ſenza avere avuta pratica in Meſſina.

CAP.

C A P. VII.

Del naufragio di Navi o di Legni fospetti.

§. I. ACcadendo preffo le fpiagge foggette alla Deputazione di Meffina il naufragio di un Baftimento procedente da luogo infetto, o di proffimo fofpetto, fi porteranno fubito al fito del naufragio un Deputato, il Senatore di fettimana, l' Attuario, un Medico, il Portiere, e gli altri Officiali della Deputazione. Effendovi cadaveri rifpinti dal mare, fi daranno gli ordini per la fepoltura de' medefimi in foffe profonde, e vi fi farà fopraporre calce e terra dalle perfone ifteffe, che fcamparono dal naufragio, con dar loro vettovaglie, e provvederle di una Barca capace di contener tanto le perfone, quanto le robbe. Si avvertirà però fopratutto, che le guardie deftinate in tale incontro, non pratichino con alcuno; nè prendano in mare o fulla fpiaggia robba alcuna del fommerfo Baftimento; e fi manderà finalmente in certa diftanza una Feluca di guardia per ifcortare dette perfone nel Lazzeretto fporco, non permettendo loro di andare altrove, ancorchè promettano di andar fuori Regno.

§. II. Se però il naufragio accadeffe nel Littorale foggetto alla giurifdizione di Meffina, vicino a qualche Città, o luogo abitato, i Giurati e gli Officiali locali dovranno immediatamente por le guardie alla fpiaggia, ed impedire rigorofamente che la gente del paefe non prenda robba, nè tratti con gli uomini dell'Imbarco naufragato. E ficcome il mare fuole in fimili incontri gettare robba o cadaveri in qualche diftanza e fuori dell' abitato, perciò farà cofa molto falutevole, che in un gran tratto di fpiaggia fi pongano guardie fedeli in ragionevol diftanza l' una dall' altra, dovendo effer cura del Giurato locale di fituarle ne' luoghi proprj, e vifitarle di notte e di giorno per offervare fe fieno vigilanti. Ciò efeguito, gli Officiali con efpreffo corriero daranno avvifo dell' accaduto naufragio alla Deputazione di Meffina, e ne attenderanno gli ordini opportuni per loro governo. La Deputazione di Meffina ricevutone avvifo, fenza perdita di tempo deftinerà per portarfi fopra il luogo un Deputato, un Medico, l' Attuario, il Portiere e due Guardiani, affinchè colla prefenza loro fi provveda opportunamente al bifogno, e fi metta ogni cofa in buona cautela; dovendo il Deputato far confapevole di tutte le date difpofizioni la Deputazione di Meffina.

§.III

§. III. I diritti che nel caso di simile naufragio potranno esigersi da' Ministri, e dagli Officiali subalterni, saranno i seguenti:

Il Deputato, ne' limiti del Costretto, onza una al giorno; e fuori di esso, onza una e tarì sei.

Il Medico, nel Costretto tarì dodici; e fuori di esso, tarì diciotto.

I Portieri, tanto dentro quanto fuori del Costretto, tarì otto.

I Guardiani, tanto dentro quanto fuori del Costretto, tarì cinque, se vi occorra vettura per portarvisi; altrimenti tarì tre per ciascuno.

Il Giurato del luogo, ove è accaduto il naufragio, per quei giorni che s'impiegherà nella custodia del Littorale, tarì dodici al giorno.

Il Medico locale, se occorrerà fare qualche visita alle persone salvate dal naufragio finchè non sarà venuto il Medico della Deputazione di Messina, tarì otto per ogni visita.

Il Servente, tarì tre al giorno.

I Guardiani per ogni notte e giorno, tarì tre per ciascuno.

Oltre le descritte tasse non si dovrà pagare altra somma, anzi s'incarica il Deputato, che procuri di ottenere tutto quel risparmio che gli sarà possibile.

§. IV. Se la distanza del naufragio non permettesse, che il Deputato e gli Officiali della Città di Messina vi si potessero condurre in breve tempo, il Giurato locale essendovi cadaveri, darà la provvidenza che si sepelliscano colle già prescritte cautele, e coll' intervento del Medico locale e del Maestro Notaro della Corte Giuratoria. Il sotterramento, quando non vi sieno uomini scampati dal naufragio, si eseguirà da' paesani, con tutte le dovute e possibili precauzioni, cioè con uncini lunghi ed astati, onde si eviti il contatto; cautele, che si dovranno egualmente praticare colle robbe vomitate dal mare, tirandole a terra con aste quando sieno poco distanti dalle spiagge; e se vi sarà comodo di Barchette, si userà ogni diligenza per mettere in salvo dal naufragio quanto sarà possibile in beneficio degl' interessati, disponendo il Giurato locale, che alla riserva degli stracci e cose di niun valore, che raccogliendosi insieme si dovranno abbruciare con tutta la cautela, le altre robbe ricuperate si portino a conservare nella stanza medesima, ove si tengono custodite le persone, e alla quale si destineranno due guardie di sperimentata fede e diligenza, affinchè non permettano in alcun modo nè la pratica delle persone

 colla

colla gente del paese, nè l'estrazione dalla Barracca della minima porzione di dette robbe, finchè non giungeranno il Deputato e gli Officiali di Messina, per risolvere se la contumacia tanto delle persone quanto delle robbe si debba fare in quell' istesso luogo o nel Lazzeretto di tutto spurgo; quale traslazione sarà permessa nel caso di non trovarsi tutta la sicurtà per la pubblica salute in detto luogo prossimo al naufragio, ad oggetto di farsi le minori spese possibili.

§. V. Al Maestro Notaro della Corte Giuratoria per la sua assistenza alla sepoltura de' cadaveri si pagheranno tarì otto, con che sia tenuto di fare senza la riscossione di altro diritto un esatto e distinto inventario di tutto ciò che si sia ricuperato dal naufragio, e dare *gratis* le copie di tale inventario, che serviranno per informazione della Deputazione di Messina, esigendo soltanto i consueti diritti per quelle copie, che gli saranno ricercate dalle parti interessate. Questa legge procederà altresì pel Medico locale, rispetto alle copie delle relazioni di Sanità.

§. VI. Tutte le divisate spese, quando il legno naufragato tenga merci, che appartengano a persone del Paese, verranno soddisfatte dagl' interessati; e non pagando questi dopo il termine di giorni quindici, sarà lecito, passata la contumacia, di procedere alla vendita di tanta porzione di robba, quanta sarà necessaria pel pagamento di esse spese, notificandosi antecedentemente la vendita ai suddetti interessati, affinchè v' intervengano volendo, o facciano assistervi il loro Procuratore; e non intervenendovi o non facendovi assistere, si eleggerà per gli atti del Maestro Notaro del Senato un Curatore che nella vendita invigili ai loro interessi.

§. VII. Nel caso però, che le mercanzie del naufragato Bastimento appartengano a persone estere, s' intimerà il Console della nazione a cui spettano le merci, o per pagar le dette spese, o per assistere alla vendita della robba nella forma di sopra disposta.

§. VIII. Non essendovi sopra del Bastimento merci di sorta alcuna, o essendovene in quantità non sufficiente alla soddisfazione delle spese, si esporrà in vendita tutto quello che si troverà nel buco della Nave, Battello ed armeria, coll' istesse solennità di sopra espresse; e non bastando neppure questo, la Deputazione ne farà relazione a S. M. per attenderne le Sovrane provvidenze.

§. IX. Sarà cura del Maestro Notaro di notare tutta la robba, che si vende, in piè del riferito inventario; e per questa fatica e per l' assistenza alla vendita, non gli si dovrà pagare altro diritto che quello di tarì dodici.

§.X.

§. X. Non essendovi robba, nè Consoli, nè interessati delle mercanzie o dell'Imbarco naufragato, in questo caso le spese fatte nel luogo del naufragio si suppliranno dalle Università vicine, e quelle dell' accesso della Deputazione e dell' Officiale di Sanità dal Senato di Messina, giacchè le spese che si erogano per simili cautele, conducono alla conservazione della pubblica salute.

§. XI. Se gli abitanti delle Città o Terre vicine al luogo dell' accaduto naufragio avessero incautamente praticato colle persone, o preso robba dall'Imbarco naufragato, si toglierà immediatamente il commercio con quelle Città e Terre, chiudendone le porte, e non essendo murate si apporranno le guardie in tutte le vie ed i passi pe' quali vi si può penetrare; raccomandandosi in questo caso alla Deputazione di Sanità di Messina, che colla sua avvedutezza, ed a seconda delle circostanze del luogo e dell' occorso avvenimento, dia tutte quelle provvidenze le quali crederà maggiormente opportune per la cautela della pubblica salute.

§. XII. Se però l'Imbarco fosse di remoto sospetto sarà bastante provvidenza quella di mettersi in contumacia le persone, che avran praticato, per quel periodo che stimerà proprio l' accennata Deputazione di Messina.

C A P. VIII.

Delle Navi e de' Legni infetti.

§. I. CApitando un Imbarco, che venga da luogo già dichiarato infetto, o da luogo in cui si abbia notizia di esservi peste; o portando robba e persone procedenti da luoghi tali; o avendo praticato con altri Imbarchi, che fossero colà stati; dovrà condursi assolutamente nel Lazzeretto di tutto spurgo, ove si osserveranno le regole, che si pubblicheranno subito che a tenore degli ordini Reali sarà costrutto.

§. II. Sino a tanto però che non sarà costrutto il suddetto nuovo Lazzeretto di tutto spurgo e reso servibile, quei Bastimenti, che non potranno essere ammessi nell' attuale Lazzeretto, avraano la facoltà di scegliere in quale de' due Lazzeretti sporchi più vicini, di Malta cioè e di Livorno, vogliano andare a mettersi in contumacia; e deciso che avranno il luogo, un Bastimento Regio armato li accompagnerà colle debite cautele; si assicurerà, che sieno effettivamente entrati nel Porto che avranno scelto, sia di

C 2 Mal-

Malta ſia di Livorno ; e ne riporterà in Meſſina gli autentici documenti de' Regj Conſoli de' ſuddetti luoghi , e delle riſpettive Deputazioni di ſalute. S' invigilerà nel tempo ſteſſo colla maggiore attenzione , che il Baſtimento infetto o ſoſpetto , il quale non potrà eſſer ricevuto nell' attuale Lazzeretto di Meſſina , nell' andare a quello di Malta o di Livornò, ſcortato come ſi è detto , non tocchi verun' altro luogo , nè pratichi ed abbia comunicazione con chicchefia in mare.

§. III. E nel caſo di tempeſta o di naufragio , che forzoſamente lo faccia toccar terra , il Comandante del Baſtimento Regio, che lo accompagna , darà i neceſſarj avviſi ai Guardiani di Sanità , e ad altri.

§ IV. Se però il Baſtimento infetto o ſoſpetto come ſopra ; non ſarà ricevuto nè in Malta , nè in Livorno , o ſarà in tale ſtato che non ſia ſperabile che in alcuno di quei Lazzeretti ſia ricevuto ; in tal caſo ſi dovrà rimandare in Levante , o ſia nel luogo d' onde è partito , ſcortandolo e guardandolo a viſta il Regio legno armato come ſi è detto di ſopra ; e ſi porterà parimente il legale documento dell' arrivo.

§. V. Finalmente qualora dal Padrone di detto Imbarco da diſcacciarſi ſi richiedeſſero viveri , o altra coſa neceſſaria alla conſervazione delle perſone , ogni ragion vuole , che non ſieno loro negati ; ma nel ſomminiſtrarli ſi oſſerveranno le maggiori poſſibili cautele , e il tutto ſi eſeguirà in preſenza di un Senatore , di un Deputato , degli Officiali , e del Fiſco ed in ſua vece dell' Attuario, che s' incaricherà delle parti fiſcali ; avvertendo con ogni attenzione , che nello sbarcare o imbarcare non ſi laſcino corde , fili , pezze di panno , o di tela , o di altra coſa capace d' infezione . L' importo de' viveri e di ogni altra coſa , che ſarà ſomminiſtrata , ſiccome le ſpeſe di Guardie , Officiali e Miniſtri della Deputazione di Sanità , dovrà pagarſi dal Padrone dell' Imbarco , o dal Conſole della Nazione .

PAR.

PARTE SECONDA.

CAP. I.

Del Lazzeretto e de' suoi Magazzini.

§. I. IL Lazzeretto di osservazione di Messina destinato alla contumacia di persone e di merci sospette d' infezione, sarà formato da molti Magazzini, in ciascuno de' quali essendovi i varj ripartimenti, separati tra loro con mura alte e con doppj rastrelli, si entrerà per una porta, che abbia le grate di ferro, l' una distante dall'altra in modo che impedisca l' unione di due braccia, per evitare i disordini che ne potrebbero avvenire in pregiudizio della pubblica salute.

§. II. Le finestre de' Magazzini, che riguardano il mare, saranno custodite con grate di ferro, talmente strette che non possa passarvi una mano: quelle della parte di terra trovandosi maggiormente esposte al pericolo del commercio, fa duopo, che oltre alla custodia di simili grate, sieno munite altresì di graticole di filo ferro, o di rame come non soggetto alla ruggine.

§. III. Il Lazzeretto sarà visitato due volte all' anno dalla Deputazione di Sanità, affinchè ne riconosca lo stato, e dia le provvidenze necessarie tanto per le fabbriche, quanto per ogni altra cosa, ne' precedenti articoli ordinata e disposta.

§. IV. Le spese delle riparazioni sì del Lazzeretto, sì del Casino della Sanità e dell' altro del Faro, addetto al commercio de' Guardiani, quando esigano pronta esecuzione o sieno in somma minore di onze due, si faranno a solo mandato della Deputazione, in sequela del quale il Razionale della Scala Franca spedirà le polize del pagamento, con riscuotere per le spese del Lazzeretto e del Casino della Sanità il Certificato del Custode, e per quelle del Casino del Faro l' assicurazione del Deputato colà destinato. Quando però le divisate spese eccedano la somma di onze due, si eseguiranno previa la relazione dell' Ingegnere, emanandosene i bandi, e liberandosene il partito al migliore offerente.

CAP.

C A P. II.

Dell' officio del Custode del Lazzeretto.

§. I. IL Custode, alla di cui sopraintendenza rimangono affidati la direzione ed il buon regolamento del Lazzeretto, dovrà essere uomo facoltoso, abile, zelante del pubblico bene, alieno da qualunque traffico e commercio, non congiunto in parentela, nè dipendente in modo alcuno dai Ministri della Deputazione di Sanità, e al tempo stesso fornito della perizia di varie lingue, così per assicurare la confidenza che in lui debbono riporre i Padroni delle merci introdotte in Lazzeretto, come per tutte le altre buone conseguenze, che dal Custode si possono fondatamente sperare nella importante materia della pubblica salute.

§. II. Eletto il Custode da S. M. a nomina del Vicerè, prima che abbia il possesso della carica, dovrà prestare idonea mallevadoria nella somma di tre mila scudi per gli atti del Maestro Notaro della Reale Azienda, rimanendo a carico di questo, che la mallevadoria si rinnovi ogni anno: lo che non seguendo, e mancando il Custode, o divenuti inabili i suoi mallevadori, tutto correrà a rischio e ad interesse del suddetto Maestro Notaro.

§. III. Si farà al Custode la consegna del Lazzeretto dal Ministro della Reale Azienda, coll' intervento del Regio Segreto, del Proconservatore, e del Deputato di settimana; e di tutto ciò, che vi si troverà per conto del Regio Erario, si formerà per gli atti del riferito Maestro Notaro un esatto e diligente inventario, di cui si estrairanno tre copie autentiche, da consegnarsi l' una alla Deputazione, l'altra al Custode, e la terza al Regio Segreto; dovendo in caso di vacanza del Custode farsi il rincontro di tutto, affinchè rinvenendosi mancanza delle robbe consegnate si supplisca co' beni o del Custode o de' suoi Mallevadori come sopra.

§. IV. Il Custode goderà il salario di onze 200. all' anno, da pagarsi posposte di tre in tre mesi, a mandato della Deputazione di Sanità, dagl' introiti ed emolumenti del Lazzeretto. Questo salario non potrà mai essere soggetto ad impedimento alcuno.

§. V. Il Custode avrà il comodo dell' abitazione nello stesso Lazzeretto, affinchè essendovi contumacia di persone o di merci, vi risieda indispensabilmente in tutto il corso di essa, tanto di giorno quanto di notte; potendo solo nel tempo in cui non vi sieno con-

contumacie, abitare in Città, non restando però mai di notte fuori della medesima: ordinando il Re, che sieno affatto abolite le Viceregie dispense, colle quali era solito al Custode accordarsene la licenza.

§. VI. Nella casa del Custode abiterà sempre col titolo di Massara una Donna, che sia di età provetta e di buoni costumi, da destinarsi agli usi proprj del di lei mestiere, e goderà l'annuo salario di scudi 30. pagabili nella stessa forma, e dal fondo medesimo designato per quello del Custode.

§. VII. Il Custode terrà in suo potere le chiavi tutte del Lazzeretto, procurando con ogni vigilanza, che tutte le porte sieno chiuse a dovere, e non aperte se non che pel solo bisogno delle contumacie.

§. VIII. Non eseguirà altri ordini se non quelli, che gli perverranno dalla Deputazione di Sanità; e occorrendo cosa che meriti providenza o rimedio ulteriore, la farà presente alla stessa Deputazione, o in voce o in iscritto, secondo che esiga l'importanza del negozio, aspettando sempre gli ordini della medesima Deputazione.

§. IX. Qualunque contravenzione del Custode alle divisate leggi, che riguardano l'esercizio dell'importante di lui carica, sarà irremissibilmente punita colla morte.

C A P. III.

Dell' officio del Vice-custode.

§. I. IL Vice-custode, nella cui persona si desiderano i requisiti di essere, egualmente che il Custode, soggetto probo e di buon nome, sarà di Regia elezione a nomina del Vicerè.

§. II. Avrà il salario di onze 150. all'anno, le quali si pagheranno pospostamente di terza in terza nello stesso modo disposto pel Custode, e non saranno similmente soggette nè a sequestro, nè ad impedimento alcuno.

§. III. I doveri della carica del Vice-custode saranno gli stessi, che quelli del Custode, dividendosi fra loro tutte le operazioni, che riguardino il buon governo e regolamento del Lazzeretto; e conseguentemente procederanno pel Vice-custode i divieti e le pene medesime stabilite nelle presenti Istruzioni pel Custode, essendo tenuto ancor quello alla legge della residenza in Lazzeretto nel tem-

tempo della contumacia ; e quando questa non vi sia, a soggiornare in Città, ed alla totale indipendenza dalle materie di traffico e di commercio.

§. IV. Il Foro del Custode e del Vice-custode sarà privativamente quello del Giudice della Scala e del Portofranco per le cause passive, tanto reali quanto personali.

§. V. Il Custode e il Vice-custode procureranno di non ammettere alcuno all' esercizio di verun' impiego nel Lazzeretto, se prima non costi loro di essersene registrato il titolo o l'elezione negli atti della Deputazione, il Maestro Notaro della quale dovrà tenere per quest' oggetto un libro di registro di tutti i titoli e di tutte le elezioni degli Officiali del Lazzeretto.

C A P. IV.

Dell' officio del Cancelliere del Lazzeretto.

§. I. IL Cancelliere del Lazzeretto, che ne dee regolare la scrittura, sarà un soggetto perito in questa, abile ed onesto, da eleggersi da S. M. coll' annuo salario di onze cinquanta pagabili nella stessa forma di sopra espressa per gli altri Officiali.

§. II. La scrittura del Lazzeretto sarà composta da sei libri con fogli numerati, e colle seguenti rubriche:

Il primo porterà il titolo di *Libro di Entrata*, in cui si noteranno la quantità e la qualità delle merci e robbe introdotte per purgarsi nel Lazzeretto, co' nomi de' rispettivi Padroni.

Il secondo libro intitolato *di Uscita* conterrà un' esatta nota della quantità e qualità delle merci, che ne sortono dopo purgata la contumacia, e del seguito pagamento del legittimo diritto.

Il terzo libro avrà il titolo di *Apprezzi delle mercanzie entrate in Lazzeretto*, secondo la Tariffa impressa nella fine delle presenti Istruzioni.

Il quarto libro sarà un *Registro de' Testamenti e disposizioni ultime delle persone in contumacia*.

Il quinto sarà destinato agl' *Inventarj delle robbe rimaste da' morti nel Lazzeretto*.

Il sesto finalmente conterrà la *Descrizione delle quarantene de' Passaggieri*, de' quali si dovranno notare i nomi, i cognomi, la patria, il luogo d' onde vengano, il giorno in cui vi giungano, ed il periodo della contumacia, con registrarvisi in primo luogo

il

il mandato in iſcritto della Deputazione, che dovrà il Cancelliere originalmente conſervare preſſo di se, e quindi tutto ciò che ſucceſſivamente ſarà per occorrere nel tempo delle contumacie. Si dovranno inoltre notare in queſto libro i nomi de' Capitani, del Guardiano e de' Facchini deſtinati alla loro aſſiſtenza.

§. III. I deſcritti ſei libri ſaranno conſegnati dalla Deputazione tanto al Cancelliere, quanto al Cuſtode del Lazzeretto, uſandoſi tutte le poſſibili cautele onde non poſſano eſſere mutilati in alcuna parte, nè ſoffrire la minima alterazione. Di queſto atto di conſegna ſi farà particolare appuntamento nell' Officio della Deputazione, regiſtrando diſtintamente il giorno, meſe ed anno, co' fogli e colle rubriche di ciaſcun libro; e il Cancelliere e il Cuſtode dovranno di mano in mano che i libri vadano ad empirſi, reſtituirli alla Deputazione per eſſere conſervati nell' Archivio di eſſa, e riceverne i nuovi.

§. IV. Non ſi permetterà che in detti libri ſi ſcriva coſa alcuna di altro carattere che di quello del Cancelliere o del Cappellano in materia di Teſtamento o di altra diſpoſizione ultima, convenendo, che in libri di tanta importanza, i quali debbono in ogni tempo far piena ed indubitata fede, non ponga la mano ſe non la perſona a ciò legittimamente deputata; anzi per togliere qualunque dubbio di alterazione, ſi ordinerà che in ogni foglio ſcritto ſegni il ſuo nome il Cuſtode: la qual coſa ſarà di cautela anche per lui ſteſſo, il quale è tenuto a render conto di tutta la robba, che s' introduce nel Lazzeretto, e ſe ne eſtrae.

§. V. Al Cancelliere oltre lo ſtabilito ſalario altri diritti non competeranno ſe non quelli delle copie di ſcritture eſtratte da' ſuoi libri a ricerca de' Paſſaggieri, degl' intereſſati delle mercanzie, e de' Capitani de' Baſtimenti.

§. VI. Trovandoſi, che i libri non ſieno mantenuti nella riferita forma, o riconoſcendoſi mancanti in coſa alcuna, ſaranno puniti tanto il Cancelliere, quanto il Cuſtode, colla privazione de' loro riſpettivi officj, e con altre pene riſervate a S. M.

C A P. V.

Del Cappellano del Lazzeretto.

§. I. UN Cappellano col carattere di Confeſſore , e col ſalario di onze 30. , ſarà preſcelto dalla Deputazione per la celebrazione della Meſſa ne' giorni di feſta , ed in quelli di contumacia , e per aſſiſtere coloro , i quali s' infermeranno nel Lazzeretto.

§. II. Oltre al ſopradetto annuo ſalario di onze trenta ; ſarà cura della Deputazione di Salute di fargli delle ſtraordinarie ricognizioni , a miſura dello zelo che avrà moſtrato , e de' riſchi ai quali ſi ſarà eſpoſto in qualche particolare circoſtanza ed occaſione. La ſteſſa facoltà di fare ſtraordinarie ricognizioni s' intenda accordata alla Deputazione riſpetto ai Medici , ai Chirurghi , al Cancelliere , ai Guardiani , ai Facchini , ed altri inſervienti , così all' uno , come all' altro Lazzeretto.

C A P. VI.

De' Guardiani di Sanità , e de' Facchini del Lazzeretto.

§. I. I Guardiani di Sanità ſaranno al numero di cinquanta , cioè venti ordinarj col ſoldo di tarì tre ſiciliani al giorno per ciaſcuno , da goderſi anche ne' tempi in cui non ſervano , e trenta ſopranumerarj da conſeguire il ſoldo quando ſieno nell' eſercizio del loro impiego. Queſto ſoldo ſi pagherà loro dagl' introiti del Lazzeretto , cedendo in beneficio della Regia Corte i diritti , che i Baſtimenti ed i Trafficanti corriſpondono per la guardia de' medeſimi.

§. II. Sarà di Viceregio diritto l' elezione de' Guardiani , facendoſene prima dalla Deputazione la nomina in ſoggetti probi , di piena confidenza , e che ſappiano ſcrivere.

§. III. Non ſi darà il poſſeſſo agli eletti per queſte cariche ; ſenza eſſer preventivamente matricolati ne' libri della Deputazione , e nell' Officio del Giudice privativo del Portofranco , ordinando , che per tal matricola non ſi debba pagare diritto alcuno.

§. IV. Nel caſo di vacanza di un Guardiano ordinario , ſubentrerà il più antico de' ſopranumerarj , e ſi ſoſtituirà a queſto un nuovo ſopranumerario.

§.III.

§. III. Tutte le mancanze de' Guardiani nell' esercizio del loro impiego ancorchè leggerissime, potendo recare gravissime conseguenze in pregiudizio della pubblica salute, saranno punite colla pena di morte.

§. VI. L' ubbriachezza, in cui si trovi caduto alcuno de' Guardiani, sarà un delitto da castigarsi colla perdita dell' impiego, e colla inabilitazione ad altra carica del Lazzeretto: onde in questo caso la Deputazione passerà subito a rimuoverlo, e fare la nomina per la provvista della di lui piazza; la qual cosa non eseguendosi, non solo ne sarà ripreso, ma verrà punito ancora chiunque de' Deputati sarà riconosciuto colpevole.

§. VII. Quando per qualunque altra cagione credesse la Deputazione non più idoneo al disimpegno di sua carica alcuno de' Guardiani, avrà la facoltà di rimuoverlo, e rappresentarne la causa al Vicerè, per l' elezione di altro Guardiano.

§. VIII. Per qualunque imbarco sospetto si destineranno dalla Deputazione con gli ordini opportuni tre Guardiani, due per fare alternativamente la guardia di notte e di giorno, ed il terzo per assistere al trasporto delle robbe o persone nel Lazzeretto, ed ivi rimanere, quantunque sia terminato il trasporto, a consumare o colla robba o colle persone medesime la prefissa contumacia; dovendo detti Guardiani farla per tutto l' intiero periodo a spese del Capitano dell' imbarco, anche qualora questi volesse partire prima di terminarla.

§. IX. Questa destinazione si farà con equità e con distribuzione successiva, onde la fatica sia egualmente ripartita tra tutti i Guardiani, e si ottenga il fine di farli divenire tutti pratici e periti nell' esercizio del loro impiego.

§. X. Le guardie da apporsi ai Bastimenti da Guerra di qualunque Potenza, soggetti a far contumacia, staranno al di fuori sopra Feluche, o altre picciole Barche.

§. XI. Se la Deputazione giudicherà alcuna volta non esser bastanti per la custodia di un Bastimento di grave sospetto due soli Guardiani, allora sarà del suo prudente arbitrio l' aggiungerne altri a misura delle circostanze del caso, o pure il destinare oltre de' due Guardiani un Sopraintendente, che sia soggetto di età provetta, di civili natali, non commerciante, nè dipendente in conto alcuno dal Capitano dell' Imbarco. Dovrà però la Deputazione in somigliante caso prendere in considerazione non meno l' accerto della pubblica salute, che il minore aggravio del commercio.

 §.XII.

§. XII. Qualora per la moltitudine delle contumacie, oltre de' Guardiani ordinarj e sopranumerarj, ve ne fosse duopo di altri, la Deputazione li prescegliera valendosi di persone oneste e di nota confidenza; ma fuori di tal caso sarà assolutamente proibito il potersi servire di Guardiani, che non sieno eletti nella maniera di sopra espressa, sotto la pena di onze 50. da depositarsi nella Tavola pecuniaria a nome della Regia Corte, e da applicarsi in beneficio del Lazzeretto; per la riscossione delle quali procederà contro i Deputati tutti, e ciascuno di essi *in solidum*, senza formalità, nè figura alcuna di giudizio, il Giudice privativo della Scala e del Portofranco.

§. XIII. Al servizio delle persone ed al maneggio delle merci introdotte in Lazzeretto si destinerà una Compagnia di 36. uomini Svizzeri o Bergamaschi in qualità di Facchini, e rimarrà a carico dell' intiero corpo di detta Compagnia il mantenere sempre compito il numero di 36. Individui; e nel caso, che venisse meno alcuno di essi per morte, o perchè il Giudice privativo, a rappresentanza della Deputazione, non lo stimasse idoneo all' esercizio di simile impiego, la Compagnia dovrà surrogarvi altro Individuo di sua Nazione.

§. XIV. Matricolati che saranno i detti Facchini nell' officio della Deputazione, ed in quello del Giudice privativo, senza pagamento di diritto alcuno, nè la Deputazione nè il Custode potranno valersi pel maneggio delle merci di altre persone, sotto la stessa pena di onze cinquanta stabilite nel §. 12. del presente capitolo contro i Deputati di salute.

§. XV. Le Stanze o i Magazzini del Lazzeretto saranno tenuti sempre da' Facchini con somma pulitezza, in guisa che non vi resti cosa soggetta a contagio, e possa il Custode con sicurezza della salute eseguire le due visite al giorno, che è tenuto a fare in tempo di contumacia; e quando alcuno di detti Facchini si trovasse non aver soddisfatto a questa parte del suo dovere, perderà in tale caso la mercede di quel giorno, e questa anderà in beneficio o del Custode, o di chiunque altro avrà scoperta la mancanza.

§. XVI. Se accadesse, che per colpa o per omissione de' Facchini destinati alla contumacia soffrissero detrimento alcuno le merci affidate alla loro cura, dovranno rifarne il danno così la Compagnia tutta in generale, come ciascuno degl' Individui in particolare, restando a ciò obbligati e le persone ed i beni; ma poichè tutto ciò non può seguire senza la colpa del Custode, a cui ap-

par-

partiene il ſopraintendere a' Facchini nel buon governo e maneggio delle merci, ſi ordina pertanto, che nel caſo di ritrovarſi inabile alla rifazione de' danni la mentovata Compagnia, ſi conceda agl' intereſſati il ricorſo contro il Cuſtode e ſuoi beni, dichiarandoſi doverſi procedere con queſta legge di ordine, quando non vi ſia poſitiva mancanza della robba che ſi cuſtodiſce, giacchè in queſto caſo per la indennizazione del Padrone rimane principalmente obbligato il Cuſtode.

§. XVII. All' impiego di Guardiani di Sanità, egualmente che a quello di Facchini, non potranno eſſere ammeſſi al tempo ſteſſo due fratelli, nè un padre ed un figlio; nè potranno così gli uni, come gli altri, tenere oſteria, o fare altro negozio colle perſone di contumacia, ovvero ricevere coſa alcuna dalle medeſime ſotto qualſivoglia preteſto ſia di donazione, ſia di ſtraordinario ſervizio, ſia di ſpeſe di vitto, o per altra cagione, reſtando ſoggetti i contraventori alla pena della perdita dell' impiego, e di anni tre di galera; nella quale s' intenderanno altresì incorſi, ſe nel tempo delle contumacie condurranno in lor compagnia nel Lazzeretto le proprie moglj e i proprj figli, o qualſivoglia altra perſona; eſtendendoſi tal pena anche ai Guardiani poſti alla cuſtodia de' Baſtimenti e delle perſone fuori del Lazzeretto, qualora vi permetteſſero l' acceſſo di alcuno.

§. XVIII. Non ſarà lecito alla Deputazione di valerſi de' Guardiani e Facchini, deſtinati ad una contumacia non ancora terminata, pel ſervizio di una nuova contumacia, affinchè non ſi confonda l' una coll' altra; per la qual ragione dovrà ſempre tenerſi diſtinta notizia del deſtino ed impiego, in cui viene adoperato ciaſcuno de' Guardiani e Facchini: e ſiccome coſtoro ſono tenuti a fare reſiſtenza ad ogni attentato delle perſone in contumacia, per cui ſi metteſſe in pericolo la pubblica ſalute, perciò ſi concede ai medeſimi per loro difeſa la delazione di armi, non però proibite.

§. XIX. Pe' delitti e per qualunque altra cauſa riguardante l' eſercizio della loro carica ſaranno, tanto i Guardiani quanto i Facchini, immediatamente ſoggetti alla Deputazione di Sanità; ma nelle cauſe paſſive attinenti alla carica, reali non meno che perſonali, riconoſceranno la giuriſdizione del Giudice privativo del Portofranco, dovendo per le cauſe attive e pe' delitti comuni eſſer giudicati dal Magiſtrato ordinario.

CAP.

C A P. VII.

De' Piloti.

§. I. Contribuendo molto alla custodia della pubblica salute, che l' officio de' Piloti del canale di Messina sia regolato con provvidi stabilimenti, si ordina in primo luogo, che nessuno possa esercitare il mestiere di Piloto senza riportarne da chi S. M. destinerà la Patente, e senza essere approvato dalla Deputazione di Sanità.

§. II. Il numero de' Piloti non eccederà quello di quaranta; sedici de' quali risiederanno in Messina, e ventiquattro nella Torre del Faro. La metà di ciascuna di queste due squadre dovrà fare alternativamente la guardia in ogni settimana: sul far del giorno ogni mattina, e la sera alle ore due della notte, si destinerà uno di essi in sito eminente, per iscoprire i Bastimenti, che verranno ad entrare in canale, e darne avviso alle rispettive Squadre; dovendo allora i Piloti di Messina andare all' incontro de' Bastimenti sino alla Scaletta, e quelli del Faro sino a tre miglia di là della Torre per accompagnarli o pel canale o sino al Porto.

§. III. Venendo i Piloti rifiutati da' Bastimenti, si dovranno ritirare senza pretensione di cosa alcuna nè da' rispettivi Consoli nè dalla Deputazione di Sanità. Se però saranno chiamati co' soliti segni o della Bandiera Massa o del tiro del Cannone, dovranno subito accorrere, e dare ogni possibile ajuto; ma per qualunque caso, eziandio di tempesta, non ardiranno salire sugl' Imbarchi, dovendo sempre guidarli da sopra le Barchette in distanza, senza conversare, nè praticare colle persone dell' Imbarco; e soltanto si permette loro in caso di tempesta il poter ricevere ed attaccare le Barchette co' capi di sparto impegolati ed incatramati, come si è sempre praticato.

§. IV. I Piloti saranno indispensabilmente obbligati a fare un' esatta relazione tanto al Guardiano del Porto, quanto alla Deputazione, del numero e della qualità de' Bastimenti, che avranno condotti, dichiarando di qual nazione sieno, d' onde procedano, quali merci portino, restando obbligato il Guardiano del Porto a dare immediatamente avviso di tutto al Governatore della Piazza.

§. V. Per la mercede de' Piloti si osserverà la Tariffa solita, pagandosi loro dai Capitani de' Bastimenti; e non soddisfacendo questi

questi a simili spese, sarà lecito ai Piloti, che con grave cimento di perdere la vita accorrono alla discrezione de' Bastimenti passaggieri, ripetere la mercede da' Consoli delle rispettive Nazioni, i quali se ne faranno poi rimborsare da' Capitani de' Bastimenti: che se successivamente si trovasse, che i Piloti occultando il vero, oltre alla soddisfazione della mercede ricevuta da' Capitani de' Bastimenti scortati, l' avessero voluta fraudolentemente esigere anche da' Consoli, o se si venisse in cognizione, che i medesimi avessero ardito di praticare colle persone de' suddetti Imbarchi, o di ricevere a titolo di regalo, di servizio straordinario, e sotto qualunque altro motivo o pretesto, cosa alcuna; in tutti gli espressi casi s' intenderanno irremisibilmente incorsi nella pena della privazione dell' officio, di anni tre di Galera, e di altre pene ad arbitrio della Deputazione secondo la gravità maggiore o minore del delitto.

C A P. VIII.

Della Contumacia delle persone, merci, e robbe nel Lazzeretto.

§. I. NOn sarà ricevuta in contumacia nel Lazzeretto nè persona, nè merce, nè robba alcuna senza l' ordine in iscritto della Deputazione di Sanità, in cui dovrà essere il tutto distintamente notato, per non dare luogo agli equivoci, che si potrebbero prendere col pregiudizio della pubblica salute.

§. II. Il trasporto delle merci, robbe e persone dagl' Imbarchi al Lazzeretto seguirà su' Caicchi proprj degli stessi Imbarchi, e coll' assistenza del Guardiano di Sanità, essendo tenuti i Marinari a riporre le merci nel luogo designato loro dal Custode o Vicecustode, e ritornarsene poscia direttamente al loro Imbarco collo stesso Guardiano: ma non si permetteranno i suddetti trasporti che dalla prima ora della mattina dopo aperto il Lazzeretto, sino ad un' ora competente del giorno, in modo che non resti nella notte imbarcata robba alcuna sopra i Caicchi; e contravenendosi a questa legge, il Guardiano incorrerà nella pena di anni dieci di Galèra, e la robba imbarcata resterà confiscata a beneficio del Lazzeretto.

§. III. Dovendosi ritirare nel Bastimento i Marinari dopo aver condotto su i proprj Caicchi e lasciato in Lazzeretto i Passaggieri, la robba e le merci, anderà alla lor vista la Feluca del Guardiano del Porto, il Capo della quale avvertirà bene, che detti Ma-

rinari

rinari ritornino in dirittura al loro Imbarco, senza trattare con alcuno, o trattenersi in verun luogo, nè se ne appartterà giammai se prima i Caicchi non saranno stati ritirati dentro all'imbarco. E nel caso che i Marinari di detto Caicco contravenissero a questa legge, coloro che stanno di guardia nella divisata Feluca, avranno la facoltà di costringerveli colla forza, ed anche con fare uso di armi da fuoco, qualora dopo di essere stati avvisati per tre volte, si mostrassero disobbedienti; bastando per la prova dell'avvertenza fatta per tre volte ai Marinari e della disobbedienza di costoro, l'uniforme attestato con giuramento di tutti quei, che si troveranno nella riferita Feluca.

§. IV. Essendo ammessa a contumacia nel Lazzeretto una sola porzione dell'equipaggio o del Carico di un Bastimento, il di cui Capitano senza rimanere in Messina voglia proseguire avanti il suo viaggio, in questo caso il Capitano non sarà obbligato ad entrare nel Porto; ma destinati che saranno dalla Deputazione i Guardiani di Sanità, si eseguirà su i Caicchi di detto Bastimento lo scarico e trasporto in Lazzeretto sia di merci, sia di persone, e si ripeteranno tanti viaggi dal Bastimento al Lazzeretto, quanti saranno necessarj, con farsi uso in ciascuno di essi dell'assistenza de' Guardiani di Sanità, e dell'associazione della Feluca di Guardia accennata nel precedente capitolo: terminato poi l'ultimo viaggio i Guardiani dovranno restare in Lazzeretto per fare l'intiera contumacia a spese del Capitano, e i Caicchi ritornarsene colla cautela di essere accompagnati, come sopra si è detto, dalla Feluca di Guardia.

§. V. Delle merci e robbe introdotte nel Lazzeretto il Cancelliere farà immediatamente una distinta nota col numero de' colli, delle quantità e marche, da rimettersi al Capitano dell'Imbarco con gli stessi Marinari del Caicco, affinchè confrontandosi subito colle polize di carico, si possa riconoscere a tempo opportuno, se vi sia mancamento alcuno per darvisi pronto rimedio, e non attendersi il tempo della nuova consegna delle robbe e delle merci; essendo ogni controversia sopra questa materia di sommo pregiudizio all'opinione e buona fede, in cui conviene che sieno tutti gli Officiali del Lazzeretto.

§. VI. Una consimile distinta nota con espressa dichiarazione della qualità e quantità delle merci ammesse in Lazzeretto, e del nome de' loro Padroni, il Custode dovrà mandare ancora, firmata di sua mano, al Razionale del Portofranco, onde questi ne possa formare la corrispondente scrittura.

§. VII.

§. VII. Il Custode dovrà destinare tanto le camere per le persone, quanto i magazzini per le merci; e sarà della sua ispezione il disporre, che i Guardiani abbiano a riconoscere qualunque cassa o valigia, in cui venissero involte robbe usuali de' Passaggieri, affinchè se tra queste si trovasse robba soggetta a contumacia, si sottoponga allo spurgo come tutte le altre merci, e si lasci soltanto a' Passaggieri la robba usuale di loro giornaliero servizio.

§. VIII. Le armi delle persone ammesse in contumacia saranno prese dal Custode con togliervisi prima le coperte e qualunque altra cosa soggetta a contagio, e si conserveranno bene con farsi nota delle persone a cui appartengano, per esser loro restituite dopo terminata la contumacia.

§. IX. La quarantena comincerà a correre pe' Bastimenti ed equipaggi dal giorno, in cui termini lo scarico delle merci in Lazzeretto; ed in quanto alle merci, dal giorno in cui le medesime terminino di essere sballate nello stesso Lazzeretto.

§. X. Le porte del Lazzeretto nel tempo della contumacia si apriranno dopo uscito il Sole, e si chiuderanno prima che tramonti. Nè sarà lecito tenerle aperte in altro tempo, dovendo il Custode tenere presso di se tutte le chiavi, e avvertire che tutte le persone sieno ben chiuse.

§. XI. Il Custode invigilerà, che le quarantene si facciano con quiete, senza permettere giuochi, pranzi o altri divertimenti, essendo suo indispensabile dovere di visitare due volte al giorno nel corso delle contumacie le stanze e i magazzini del Lazzeretto.

§. XII. Non permetterà, che alcuna persona della sua famiglia s' intrighi colle robbe, e con quei che stan facendo contumacia nel Lazzeretto, nè per ajutare a muovere le robbe stesse, nè per comprar cosa alcuna, nè per qualsivoglia altro fine o pretesto; e contravenendosi a quest' ordine, il Custode incorrerà nella pena di morte.

§. XIII. Volendo i Padroni riconoscere la loro mercanzia ricevuta nel Lazzeretto, sarà permesso loro una sola volta nel principio col mandato della Deputazione; seguita questa ricognizione, si dovranno co' Marinari de' Caicchi, che avranno condotta la mercanzia, ritirare all' Imbarco, con usarsi le già prescritte cautele; ed in questo caso comincerà a correre la quarantena dal giorno del loro ritiro, con usarsi anche su di ciò le già prescritte indicate precauzioni. Desiderando i medesimi di fare la quarantena nello stesso Lazzeretto, sarà in arbitrio della Deputazione

di accordarlo; trattandoli come Paſſaggieri che non portano merci, o ſoggettandoli alle regole del Governo, che debbono tenere i Facchini deſtinati per la mercanzia, qualora con queſta voleſſero rimanere intrigati.

§. XIV. I Facchini, o ſieno Camali, deſtinati allo ſvaporamento e ventilazione delle merci, non ſi allontaneranno giammai da quelle nè di giorno, nè di notte, così per la cuſtodia della pubblica ſalute, come per la ſicurtà della robba affidata alla loro cura, invigilando il Cuſtode, che coſtoro nel maneggiare e ventilare le robbe uſino tutte le maggiori poſſibili cautele, tanto per l' accerto della ſalute pubblica, quanto perchè non ſieno maltrattate, nè ſi vadano deteriorando in pregiudizio de' Padroni, eſſendo tenuto per queſta ragione il Cuſtode a ſtare due volte al giorno ſull' oſſervazione della condotta de' Facchini, e tenere una nota diſtinta delle mancanze che troverà, per ciaſcuna delle quali il Facchino perderà gli emolumenti di un' intiera giornata, i quali anderanno in beneficio di colui che l' avrà ſcoperta.

§. XV. Non ſi ammetterà ſcuſa alcuna per la quale detti Facchini ſi vogliano eſimere dalla fatica di ſvaporare la robba, o da altra operazione conducente al fine di ſpurgarla e ridurla a ſicurtà di pubblico commercio, ancorchè foſſe giorno feſtivo e della maggiore ſolennità.

§. XVI. Durando il tempo degli ſciorini, o ſia delle ventilazioni, ſarà una ſpeciale cura del Cuſtode di tener chiuſo più che ſi può il Lazzeretto; convenendo e volendoſi che nell' eſecuzione di tali ventilazioni, a miſura della diverſità de' generi, ſi pratichino le diverſe ſeguenti regole.

Le lane ſono di due ſorte; alcune diconſi *lane ſucide*, perchè vengono tali quali furono levate dagli animali quando furono toſati; altre diconſi *lane pelate*, e ſono quelle che ſeparanſi dal cuojo degli animali morti, a forza di calcina viva; le une e le altre ſi debbono porre a monte, cioè toglierſi da' ſacchi, ed ammucchiarſi in un' altezza maggiore di quattro piedi, diviſa di ſtiva in ſtiva, onde poſſano facilmente eſſer maneggiate: il maneggio dovrà conſiſtere in traſportarle giornalmente da un luogo all'altro, muovendole e ſituandole ſempre nell' iſteſſa maniera, in guiſa che prima di ſpirare il termine, poſſa averſi ſicurezza che non vi ſia fiocco di detta lana, il quale non ſia ſtato maneggiato. Le *lane ſucide* conſiſtendo in velli, o ſia in tutto l' intiero corpo della lana tolta agli animali, ſi ſpiegheranno con più eſatta diligenza, ma-

maneggiandole filo per filo, poichè in questo modo nell'istesso tempo, che si situano, si vengono anche a spurgare.

Per le sete tutte, pe' lini, strudiseta e bavelle, si dovrà praticare la formalità medesima di toglierle da' sacchi, ammucchiarle collo per collo, ed introdurvi le mani due volte al giorno, con che si abbiano a cambiare di sito per lo meno ogni settimana trasportandosi da un luogo all' altro.

I cottoni filati, e i peli di Camelo e di Castoro, i quali vengono in sacchi, si dovranno spurgare facendosi scucire dall' una all' altra testa i sacchi che li racchiudono, e rallentare i lacci e le corde, che li tengono avvinti, alla riserva però della corda di mezzo; in tale stato si lasceranno aperti sino alla metà della contumacia, con essere giornalmente ripassati dai Camali, i quali vi porranno dentro le braccia ignude in più fori, onde restino dette merci maneggiate in ogni angolo. Indi si rivolteranno i sacchi, e scuciti da una parte nella forma suddetta si ripasseranno colla stessa diligenza sino al termine della contumacia. Ciò finito torneranno a cucirsi; e così s'intenderanno spurgati e liberi.

Tutti i capi di Merci, come Camellotti, Moccojardi, Telerie, e quant' altro suol venire piegato in pezze, si scioglieranno prima, affinchè piega per piega vi si possano introdurre le braccia ignude de' Camali, e poi si trasporteranno spesso da luogo a luogo in forma tale, che quelle le quali stanno al disopra un giorno, vadano l'altro al disotto, e lo stesso si dovrà praticare co' panni.

I Feltri, Boldoni, Schiavine, Agnelline, Tappeti, Cappotti, ed ogni altra manifattura di lana e seta, i libri, i lini, le carte pecore, ogni altra carta, i sacchi di pelo, di tela, e somiglianti cose, dovranno restare continuamente esposte all' aria, ed essere frequentemente maneggiate.

Le Pelli, come più pericolose, si dovranno spurgare con più esatta diligenza, facendosi stare di continuo all' aria aperta in un sito però dentro il recinto del Lazzeretto, nel luogo a tal fine destinato, in cui assisterà uno de' Guardiani, e in cui saranno di continuo maneggiate; lo stesso si dovrà eseguire co' capelli di parrucca, e penne o sieno pennacchi, i quali mazzo per mazzo si esporranno all' aria continua, e due volte al giorno verranno maneggiati, come i più difficili a spurgarsi.

Il Tabacco, i Cordovani, Damaschini, Montoni, e ogni altra sorta di pellami secchi con conce, si porranno in monti, e si maneggeranno anch' essi.

Le Cere, e le Spugne si getteranno in acque correnti; e vi si lasceranno immerse per 40. ore continue: dopo di che s'intenderanno libere. Per questa operazione sarà destinata una gran vasca di acqua corrente nel recinto del Lazzeretto, e verrà deputato per assistere all'operazione un Guardiano di Sanità.

Le candele di cera e quelle di sego saranno soggette all'intiero spurgo a cagione della bombace che hanno, ma quando si accettasse di farle immergere colle cere e colle spugne pel tempo suddetto, saranno libere.

Tutti gli animali lanuti dovranno fare l'intiera contumacia delle merci; quelli di pelo raso con farli sguazzare per l'acqua s'intenderanno spurgati. Gli animali di penne dopo spruzzati più volte con aceto a segno di restarne inzuppati, si estrarranno e resteranno liberi.

§. XVII. Oltre alle descritte merci di loro natura soggette a spurgo, ve ne sono altre, che non sono tali per se medesime, ma lo divengono per le loro circostanze. Di tal fatta sono i Cuoj e i Bufali salati, soliti a venire da Costantinopoli, da Alessandria, e d'altronde. Quando perciò sieno salati a dovere e ben'umidi, se ne permetterà l'estrazione senza contumacia; ma quando sieno secchi o scarsamente bagnati, passeranno allo spurgo come le merci.

Gli Asfori, materia per se stessa non soggetta ad infezione, si potrebbero liberamente estrarre; ma a cagione degl'involti, ne' quali vengono ristretti, rimarranno in contumacia; e lo stesso si osserverà per tutto ciò, che non si può o non si vuole da' Padroni delle merci separare da simili involti.

§. XVIII. Le robbe, che non sono soggette ad infezione, si rilasceranno senza obbligarle a far quarantena, previa la licenza della Deputazione di Sanità, con riscuotersi soltanto i diritti de' Guardiani e Facchini del Lazzeretto, che avessero per loro causa fatto quarantena, e con usarsi le seguenti diligenze.

Le Botti o Casse di zucchero si riconosceranno con farci qualche apertura, e trovandosi tali si rilasceranno.

I Metalli e i legnami di ogni sorta, compresi i fili di ferro, si bagneranno con acqua di mare, e se fossero in botti o casse, si bagneranno esteriormente.

Alle carni salate e secche, come anche alle cose di Spezieria, uve passe, ceneri, droghe, comestibili ed altri generi non soggetti ad infezione, si toglierà ciò che abbiano d'intorno, e poi si rilasceranno liberamente.

§. XIX.

§. XIX. Essendo molto salutare l'uso de' profumi si ordina; che in conformità di quanto si pratica nel Lazzeretto di Malta; si diano anche in quello di Messina due profumi, l'uno alla metà, e l'altro alla fine delle quarantene per lo spazio di un quarto di ora alle persone, e di due ore alla robba.

§. XX. Il profumo sarà distribuito nel seguente modo, cioè un rotolo per Bastimento mattiato a Pible, e suo equipaggio; due rotola per quelli mattiati a Vassetto; mezzo rotolo per le persone sbarcate nel Lazzeretto, essendo in picciol numero; ed essendo molte se ne darà di più a proporzione della quantità delle persone.

§. XXI. Il Profumatore si destinerà dalla Deputazione, e non potrà esigere, che tarì 16. per rotolo di profumo, con obbligo di dover provvedere esso stesso la paglia che si consuma, e di dover essere riconosciute da uno de' Deputati o da uno de' Medici della Sanità le droghe del profumo, le quali si ridurranno alle seguenti:

Pece greca, Antimonio, Orpimento, Litargico, Cumino, Eforbio, Zenzevero, Pepe, Cinabro, Sale ammoniaco, Assa fetida, Arsenico.

§. XXII. Non si ammetterà sequestro nè impedimento alcuno sulle robbe e merci ricevute in contumacia nel Lazzeretto, per qualsivoglia credito o causa, in qualunque maniera privilegiati, ancorchè fosse credito Fiscale, e godesse per diritto qualche speciale prerogativa; essendo Sovrana volontà, che mentre le merci e le robbe stanno in Lazzeretto, godano ampia e sicura libertà, alla riserva de' casi disposti e dichiarati nelle presenti Istruzioni.

§. XXIII. Le robbe di uso de' passaggieri tutte indifferentemente rimarranno piegate sopra corde esposte all'aria all'osservazione oculare del Custode e Vice-Custode.

§. XXIV. Terminata la contumacia i Padroni delle mercanzie saranno obbligati a farle trasportare fuori del Lazzeretto fra il termine di giorni quindici; spirato il quale, dovranno pagare tarì uno a collo di robba per ciascun giorno di più che ve la tratterranno, da depositarsi in Tavola a nome della Regia Corte, e per essa della Deputazione di Sanità. Che se vi fosse il bisogno di ricevere altre merci in quarantena, e mancando il comodo di altri Magazzini, gli accennati Padroni non curassero la suddetta estrazione, il Custode ne darà conto alla Deputazione; ed in sequela dell'ordine di questa farà trasportare le mercanzie, che avran già consumata come sopra la contumacia, in Dogana a spese degli

stessi

ſteſſi Padroni, i quali non eſſendo pronti a pagare, ſarà lecito al Cuſtode di ritenere dalle mercanzie quanto baſti alla ſpeſa di detto traſporto.

§. XXV. Non eſcirà dal Lazzeretto nè perſona nè robba di ſorta alcuna, ſe prima il Cuſtode non manderà alla Deputazione una Fede, nella quale ſia diſtintamente notata la quantità e qualità de' colli e delle mercanzie; il giorno in cui principiò la contumacia; e gli avvenimenti che foſſero occorſi in quella, così riguardo alle merci, come riſpetto alle perſone ed alla loro ſalute; affinchè poſſa la Deputazione eſaminare il tutto, e non trovando coſa in contrario ordinare la pratica delle perſone e delle mercanzie da eſeguirſi col metodo ſinora coſtumato: dovendo queſta Fede del Cuſtode regiſtrarſi ne' libri del Cancelliere del Lazzeretto.

§. XXVI. Prima di eſtrarſi le robbe e le mercanzie dal Lazzeretto, i Padroni dovranno preſentare al Cuſtode Fede originale de' Governatori della Tavola, contraſegnata dal Razionale del Portofranco, del depoſito fatto in quella del diritto del Lazzeretto; potendo allora il Cuſtode concederne la libera eſtrazione, così per entro, come per fuori Regno, ſenza riſtringere la libertà di detti Padroni; e finchè reſteranno le merci imbarcate su' Baſtimenti, goderanno della immunità ed eſenzione medeſima di cui godeano in Lazzeretto, cioè di non eſſere ſoggette nè a ſequeſtro, nè ad altro legale impedimento: ed affinchè le merci deſtinate per introdurſi in Città, non ſoggiacciano ad un doppio peſo entrando in Dogana, il Segreto ed Amminiſtratore di eſſa dovrà mandare a riconoſcerle in Lazzeretto, e fare aſſiſtere al peſo, miſura ed apprezzo, che ivi ſe ne farà, per indi eſigere il corriſpondente diritto della Dogana.

§. XXVII. Riguardo alle perſone, il Cuſtode prima che partano dal Lazzeretto, le obbligherà alla conſegna delle robbe di ragion pubblica ed alla rifazione de' danni per loro colpa avvenuti, diſponendo, che le ſtanze rimangano pulite ſenza immondezza alcuna, e che ſi dia alle fiamme, ſino alla totale conſunzione in parte remota tutto ciò che per avventura vi foſſe rimaſto; nè permetterà l'uſcita dalle ſtanze medeſime ſenza l'eſibizione della Fede de' Governatori della Tavola, contraſegnata dal Razionale di Portofranco, colla quale ſi giuſtifichi il ſeguito pagamento de' diritti del Lazzeretto.

CAP.

C A P. IX.

Delle cautele da usarsi colle persone che sono in contumacia.

§. I. LE persone, che stanno in contumacia tanto nel Lazzeretto, quanto sugl' Imbarchi, non potranno essere visitate da alcuno senza ordine della Deputazione, ottenuto il quale, la visita dovrà seguire di sopra le Barchette alla presenza del Custode o Vice-Custode nelle contumacie di Lazzeretto, e del Guardiano di Sanità in quelle de' Bastimenti, dovendosi sommamente invigilare che alle persone, le quali vengono per visitare, non sieno date merci o robba di sorta alcuna, ancorchè non fosse suscettibile d' infezione.

§. II. Desiderando dette persone in contumacia di dare il dovuto cammino a quelle lettere, le quali fossero dirette a' negozianti sì della Piazza, sì del Regno, il Custode dovrà riceverle colle solite cautele, cioè facendole porre in crivelli di ferro con pali lunghi, affinchè senza essere toccate vengano profumate in una stanza addetta a quest' operazione, e quindi rimesse alla Deputazione per avere con sicurezza il loro destino.

§. III. E qualora bramassero scrivere a qualche persona, potranno farlo con licenza della Deputazione; dovendo il Custode colle riferite cautele farsi consegnare aperte e dispiegate le lettere, affinchè dopo che saranno profumate, il profumatore medesimo le chiuda e suggelli alla vista di coloro che le abbiano scritte; e quindi si darà alle medesime il corrispondente cammino.

C A P. X.

Delle Vettovaglie per coloro che sono in contumacia.

§. I. ALle persone in contumacia si permetterà senza ordine della Deputazione, che sieno portati viveri o robbe da uso, purchè si consegnino al Custode, il quale avrà cura di farle pervenire a coloro, a' quali vanno dirette; ma non accorderà che le persone sieno visitate senza l' ordine in iscritto della riferita Deputazione.

§. II. Il Custode procurerà, che alle persone in contumacia non manchi il modo da provvedersi di quanto bisogna pel loro

man-

mantenimento; permetterà quindi che possano i Venditori di ogni sorta di comestibili venire in Lazzeretto ; approssimandosi per la principale porta in modo che rimangano alla distanza di canne venti. Profittando di detti venditori coloro che stanno in contumacia, dopo convenuto il prezzo de' comestibili ad una discreta e moderata ragione, alla riserva del Pane da vendersi sempre al prezzo stabilito in Città, senza esenzione alcuna di gabella, riceveranno le robbe, che abbiano voluto comprare, a certa distanza sopra una cesta posta su di un legno lungo tre braccia in quattro, dovendosi mettere nell'istessa cesta il denaro del prezzo, e non consegnarsi se prima non sia stato tuffato in aceto, o acqua di mare.

§. III. Sarà della ispezione del Custode il proibire, che sieno vendute in Lazzeretto cose le quali possano essere di nocumento alla salute, affinchè per quanto sia possibile si evitino le infermità di coloro che stanno in contumacia; ed il Custode medesimo assegnerà l'ora in cui tanto la mattina, quanto il dopo pranzo si possano condurre in Lazzeretto i divisati venditori.

§. IV. Nella consegna di detti comestibili sarà molto avvertito il Custode, che presa l'occasione della provvista del vitto non sia trasportata altra robba da' venditori; dovendo qualunque disordine, che avvenisse per loro cagione, immediatamente denunciarsi da esso alla Deputazione di Sanità, affinchè deliberi quanto convenga.

§. V. Nel tempo delle contumacie sarà permesso al Custode di tenere in Lazzeretto una bottega da vender vino o altri comestibili per somministrarsi a' Passaggieri, o altre persone che stanno in contumacia. Il fuoco però da accendersi in tale taverna, destinata in luogo remoto dalle camere, nelle quali si conservano le mercanzie, dovrà esser di carbone, e non di altra materia che possa produr fiamma, e si potrà tenere acceso solo di giorno dall' uscire al tramontar del Sole, non mai di notte, essendo tenuto il Tavernajo di restare in Lazzeretto tutta la notte: qual proibizione s'intenda egualmente procedere pel fuoco, di cui usino le persone in contumacia nelle camere loro destinate, alla riserva però del Custode e Vice-Custode, potendo questi nelle camere di loro abitazione tener fuoco di carboni tanto di giorno, quanto di notte.

§. VI. Il modo da spacciare i comestibili di detta Taverna si eseguirà con esatta cautela per non pregiudicar la salute de' sani, evitandosi ogni pratica per non confondere una contumacia coll'altra; onde assisterà sempre il Vice-Custode allo spaccio suddetto, ed una

una guardia fedele accompagnerà in diſtanza le perſone in contumacia per farle tornare direttamente al luogo del loro deſtino ſenza trattenerſi in altra parte.

C A P. XI.

Delle malattie e diſpoſizioni teſtamentarie ſeguite nel Lazzeretto.

§. I. ACcadendo nel corſo della contumacia che alcuno ſi ammalaſſe, il Cuſtode diſporrà immediatamente, che l'infermo ſia poſto in un luogo ſeparato dagli altri, e ne darà ſubito in iſcritto la notizia alla Deputazione, partecipandole con diſtinzione ed individualmente tutte le circoſtanze, che egli ſappia rapporto a tale infermità, per attender dalla ſteſſa gli opportuni ordini ed eſeguirli con ogni poſſibile eſattezza.

§. II. La Deputazione dopo ricevuto queſt' avviſo dovrà mandar ſubito uno o due de' ſuoi Medici per riconoſcere l'infermo, per oſſervare tutte le circoſtanze dell' infermità, e tenere informata di tutto la Deputazione ſteſſa con relazione in iſcritto, volendoſi permeſſa all' Infermo l' aſſiſtenza di altro Medico coll' intervento però ſempre di quello della Deputazione.

§. III. Non altrimenti ſi dovrà praticare occorrendo infermità di perſona, che ſtia in quarantena ſopra qualche Baſtimento; poichè importa molto alla pubblica ſalute l' eſeguirſi così nell' uno come nell' altro caſo una ſimile diligenza.

§. IV. Reſo grave e pericoloſo il male, la Deputazione all'avviſo, che ſarà tenuto a darne il Cuſtode, ordinerà che l'Infermo ſi diſponga pel mezzo del Cappellano del Lazzeretto alla confeſſione, ed a tutti gli atti neceſſarj per la ſalute dell' anima: ma ſe il caſo foſſe totalmente repentino ed urgente, e biſognaſſe d' iſtantanea provvidenza, allora non ſi aſpetterà alcun' ordine della Deputazione, ma il Cuſtode provvederà ſul fatto, e terrà quel regolamento che la ragione e la prudenza gli ſuggeriranno, avendo ſempre il dovuto riguardo alla maggiore cautela della pubblica ſalute.

§. V. In una diſtinta nota il Cuſtode deſcriverà tutte le perſone, che ſi ſono infermate o ſono morte nel corſo della Contumacia, eſprimendone i nomi, i cognomi, l'età, ed avvertendo non meno il giorno in cui cominciò la malattia, che quello della morte, con tutte le particolarità e circoſtanze, eſſendo obbligo del

Medico , sia della Deputazione sia particolare , da cui sarà assistito l' Infermo, di notare esattamente ogni cosa nelle Fedi , che dovrà indispensabilmente dare nella fine della quarantena.

§. VI. Il testamento o altra disposizione ultima, che l' Infermo volesse fare in Lazzeretto durante la quarantena , si dovrà scrivere dal Cappellano in presenza del Custode nel libro de' testamenti, e trovandosi per avventura impedito il Cappellano si potrà scrivere di proprio carattere dal Custode , purchè v' intervengano cinque testimonj o almeno tre da sottoscriversi insieme col Cappellano o col Custode, quale sottoscrizione in nome e vece de' testimonj farà lo stesso Cappellano o Custode , qualora i medesimi non sapessero scrivere . Fatto con questa solennità il testamento o altra disposizione ultima, S. M. ordina e comanda, che abbia vigore , forza e sussistenza , come qualunque altro testamento o disposizione ultima munita di tutte quelle solennità , che dalle comuni e municipali leggi si ricercano.

§. VII. Volendo l'Infermo fare testamento o altra disposizione ultima per gli atti di pubblico Notaro, sarà tenuto il Custode darne conto alla Deputazione , la quale dopo maturo avviso ordinerà il conveniente secondo l'occorrenza de' casi e la varietà delle circostanze.

§. VIII. Non avranno ragione alcuna, e saranno nulli i legati o altre disposizioni, che si trovassero scritte nelle divisate ultime volontà a beneficio del Custode , Cappellano , Officiali ed assistenti del Lazzeretto , o di congiunti e persone dipendenti da' medesimi; anzi incorrerà la pena della privazione dell' Officio chi avesse scritti tali testamenti, vietandosi anche espressamente , che niuna delle riferite persone possa essere nominata in erede fiduciario ne' testamenti suddetti.

§. IX. E poichè per la fatica di scrivere il testamento è giusto, che si corrisponda una qualche mercede al Cappellano o al Custode, potrà chi di questi lo abbia scritto esigere la mercede di onza una, o sieno tarì 30. di Sicilia, per ogni testamento.

C A P. XII.

De' morti in contumacia e de' loro beni.

§. I. VEnendo a morte alcuno di coloro che si trovano in contumacia, ed avvisatane la Deputazione pel mezzo del Custode, manderà subito due o tutti tre i suoi Medici , affinchè coll'

coll'intervento degli Officiali destinati alla visita della salute riconoscano il cadavere, a cui non si potrà accostare altra persona, e dispongano quindi, che sia sepolto in luogo, a tal'uopo stabilito, dalle persone medesime che sono in contumacia, invigilando il Custode, che in quest'operazione sieno usate tutte le possibili cautele prescritte dalla Deputazione, tra le quali la principale sarà quella di seppellire il cadavere affatto ignudo in una fossa profonda palmi sette con soprapporvi calce, terra e pietre bene ammassate: questa fossa si dovrà fare da' Facchini, che si trovino in pratica, purchè si ritirino all'istante dopo sotterrato il cadavere.

§. II. Di tutta la robba e di tutto il denaro rimasto di pertinenza del defonto si farà dal Custode un distinto appuntamento o sia inventario, scritto di proprio carattere del Cancelliere alla presenza del Guardiano destinato per la quarantena, e di tre o due testimonj, de' quali si descriveranno i nomi in fine dello stesso inventario; se ne manderà indi copia alla Deputazione, non potendosi senza il di lei ordine disporre di cosa alcuna, tanto se vi sia testamento o altra disposizione, quanto nel caso di morte *ab intestato*.

§. III. Non essendovi persona a cui legittimamente si possano consegnare le merci e robbe, che per conto del Defonto si erano introdotte in Lazzeretto, o cadendo qualche dubbio sul diritto della persona, che domanda tali robbe: in detti casi si ordina e stabilisce, che risolvendosi dalla Deputazione, dopo terminata la contumacia, di potersi estrarre sicuramente la robba dal Lazzeretto, si abbia da estrarre egualmente e deporre negli antichi magazzini del Portofranco quella che apparteneva al defonto, consegnandola al Console della rispettiva di lui Nazione, finchè sarà dichiarata dal Giudice privativo del Portofranco, come Regio Delegato, la persona legitima a cui si possa consegnare. E quando non siavi Console della Nazione del defonto, si consegnerà a colui che il mentovato Giudice destinerà, finchè non comparisca la persona che rappresenti i diritti di erede. Nel caso però, che per morte dell'interessato non vi sia chi paghi i diritti e le spese del Lazzeretto, non si permetterà l'estrazione delle merci e delle robbe, se prima non si depositi nella Tavola pecuniaria l'intiero suddetto importo dal Console della Nazione; e ricusando questi di farlo o non essendovi Console come sopra, il Custode coll'ordine della Deputazione si riterrà tanta porzione di robba, quanto basti per soddisfare le suddette spese e i suddetti diritti, facendo far la nota

 ne'

ne' libri del Cancelliere e della robba detenuta , e della vendita , che si dovrà eseguire colle solennità dell' accensione della candela , e coll' assistenza di uno de' Deputati , stipolandosene atto dal Maestro Notaro del Magistrato .

§. IV. Quando però il Magistrato di Sanità ai gravi sospetti di contagio , che dato avesse il defonto , attesa la relazione de' Medici , giudicasse , che si dovesse passare nel Lazzeretto sporco o ben' anche abbruciare la mercanzia , tutte le spese che si faranno in questi casi e per tali operazioni , e che si faranno fatte nella quarantena, da calcolarsi come se intieramente fosse consumata, anderanno a carico degl' interessati nella mercanzia , i quali soggiaceranno altresì al diritto dell' uno per cento, malgrado che non sia compita la quarantena per la seguita morte . E non essendovi interessati , se ne farà rappresentanza a S. M. per gli opportuni espedienti .

§. V. Seguendo il caso di un morto per contagio nel Lazzeretto di Osservazione , le persone e le robbe passeranno al Lazzeretto sporco , dove si praticherà ciò che rispetto a tale Lazzeretto sarà stabilito , qualora la Deputazione non prendesse anche per l' urgenza del caso più efficaci provvidenze .

C A P. XIII.

Delle proibizioni da attendersi in Lazzeretto .

§. I. SArà proibito a qualunque persona tenere cani , gatti o altri animali nel Lazzeretto ; dovendosi qualora comparissero uccidere e seppellire colle opportune cautele .

§. II. Non si seminerà , nè si pianterà cosa alcuna nella Piazza del Lazzeretto , nè sarà lecita nel tempo delle contumacie la pescagione , se non alla distanza di venti canne dal Lazzeretto e da' Bastimenti posti in contumacia .

§. III. Ed affinchè i Pescatori e Barcajoli si astengano dal pescare nella vietata vicinanza de' Bastimenti sospetti e del Lazzeretto , e si guardino di approssimarvisi colle loro barche , si dovrà alzare per segno tanto in quelli , quanto in questo , un' asta lunga con bandiera per potersi vedere , e vi resterà sempre fissa per tutto il tempo della contumacia , stando soggetti i contravventori di questa legge alla pena di perdere le loro barche , e di anni dieci di Galera .

§. IV.

§. IV. Delle robbe, che sono in contumacia, non potranno nè il Custode, nè gli Officiali del Lazzeretto comprare alcuna parte, nè pure dopo terminato lo spurgo delle medesime.

§. V. Sarà proibito il contrattare robba alcuna in Lazzeretto, senza espresso mandato della Deputazione in iscritto, che si dovrà registrare dall' Attuario nel libro degli appuntamenti.

C A P. XIV.

Del dritto sulle merci introdotte in Lazzeretto.

§. I. Le merci introdotte in Lazzeretto e capaci d' infezione dovranno pagare secondo il solito l' uno per cento da regolarsi sopra gli apprezzi delle medesime in conformità della Tariffa stampata nel fine di queste Istruzioni. Le non suscettibili d' infezione e che abbiano bisogno soltanto di rivedersi e di purgarsene le casse, botti o altro invilluppo esterno, saranno soggette al pagamento della terza parte dell' uno per cento; e quando non sia necessaria la rivista, saranno franche da ogni diritto.

§. II. Per le merci non suscettibili d' infezione, che entrino in Lazzeretto, nulla si dovrà pagare se non che le fatiche de' Guardiani e de' Facchini.

§. III. L' importo de' mentovati diritti del Lazzeretto dovrà prima di estrarsi le merci venir depositato nella pubblica Tavola a nome della Regia Corte, e per essa della Deputazione di Salute, e quando tale importo non bastasse a pagare gli stipendj degli Officiali e le spese della contumacia per ritrovarsi in questa un solo Bastimento, in tale caso sarà tenuto a supplire il Padrone della mercanzia alla ragione di tarì 8. e grana 10. Siciliani al giorno.

§. IV. Alla fine di ogni contumacia l'Officiale di Dogana, in sequela di ordine della Deputazione si condurrà in Lazzeretto, e sarà presente all' apprezzo della robba soggetta al diritto dell' uno per cento; e fatto il conto spedirà il pezzino di quanto importa il riferito diritto, onde se n' effettui il deposito in Tavola; e non essendo questa somma sufficiente come sopra al pagamento degli stipendj e delle spese suddette, l' Officiale vi aggiungerà il supplemento di tarì 8. e grana 10. al giorno.

§. V. Il Custode non lascerà in libertà, nè permetterà, che si estragga dal Lazzeretto la mercanzia, se prima non gli venga esibi-

esibita Fede del suddetto deposito fatto in Tavola e del pagamento delle altre spese di contumacia.

§. VI. Le persone che entrino in Lazzeretto con merci, e le loro robbe usuali, saranno franche da ogni diritto e spesa; quando però entrino a purgar la contumacia senza mercanzia alcuna, dovranno pagare quei diritti, che si sono riscossi per lo passato, i quali si dovranno depositare in Tavola, come sopra si è detto, alla riserva delle persone o miserabili, o scampate da' Turchi senza merci, o salvate da naufragio.

§. VII. Le Fedi originali di simile deposito si conserveranno dal Custode, dopo che saranno riscontrate col libro degli apprezzi, e registrate nel libro di uscita delle merci del Lazzeretto.

§. VIII. Gli Officiali della Tavola terranno un conto a parte degl' introiti del Lazzeretto, l'erogazione de' quali si farà da' Deputati di Sanità con polize firmate dal Razionale di Portofranco; dovendo questi, il quale è provveduto di sufficiente soldo, firmarle senza riscossione di diritto alcuno, e restar soggetto colla Deputazione a tutto ciò che riguardi l' esecuzione delle presenti Istruzioni.

§. IX. I riferiti introiti si dovranno applicare alle riparazioni ed agli accomodi del Lazzeretto e de' due Casini della Sanità e del Faro, siccome anche al pagamento degli Officiali, e mantenimento della Cappella del Lazzeretto; per le occorrenze e pe' bisogni del quale si lascerà sempre un capitale della somma di onze dugento, impiegandosi quel denaro, che avanzerà, alla fabbrica dello stesso Lazzeretto; e terminata questa, a beneficio della Reale Azienda.

C A P. XV.

De' salarj degli Officiali del Lazzeretto.

§. I. Gli Officiali del Lazzeretto goderanno dell' annuo salario stabilito per ciascuno di essi ne' capitoli de' rispettivi officj.

§. II. Il Deputato locale del Faro avrà il salario di onze 12. all' anno; ed i due Guardiani che ivi risiedono, lo goderanno di onze sei annuali per ognuno.

§. III. Alle guardie, le quali sono destinate alla custodia delle porte del Lazzeretto, si darà il soldo di tarì tre e gr. 10. il giorno.

§. IV. Per ognuno de' Guardiani destinati alla custodia de' Bastimen-

ſtimenti ſoſpetti che ſono in contumacia , ſi riſcuoteranno da'Capitani de' medeſimi tarì tre al giorno , e anderanno a beneficio della Regia Corte , che paga il Salario ai Guardiani .

§. V. Il Sopraintendente di guardia , deſtinato nel caſo di eſſervi più Legni , ad oggetto di non confonderſi le contumacie , avrà l'aſſegnamento di tarì otto al giorno , di cui dovrà pagare la ſua porzione ogni Capitano di detti Legni ; ma ſe ſarà preſcelto per la guardia di un ſolo Imbarco di grave ſoſpetto, dovrà allora eſſere ſoddisfatto dagl' introiti del Lazzeretto , ed in mancanza di queſti dal Senato di Meſſina .

§. IV. Da'Baſtimenti che approdino in porto ſolamente per iſcaricare mercanzie nel Lazzeretto ſenza far contumacia , non ſi potrà eſigere altro diritto per la poſtiglia della Patente che quello di tarì 4. Siciliani .

§. VII. Tutti i deſcritti ſalarj e diritti , dovuti agli Officiali del Lazzeretto , non potranno per qualunque cagione eſſere ſoggetti ad impedimento o ſequeſtro alcuno .

C A P. XVI.

De' diritti de' Miniſtri della Deputazione .

§. I. IL Deputato ed il Senatore di ſettimana per ciaſcuna delle due viſite , che far ſi debbono ai Baſtimenti , l'una al principio e l'altra alla fine della contumacia , non potranno eſigere alcun diritto , ma ſolo tarì tre Siciliani pel comodo della Sedia o della Feluca facendoſi nel Porto , e tarì ſei fuori del Porto ; e ſe i Legni da viſitarſi ſaranno più di uno , ſi pagherà la ſpeſa di un ſolo comodo , da dividerſi egualmente fra tutti .

§. II. Le viſite de' Medici ſaranno tre , cioè l'una al principio della contumacia , l'altra allorchè ſi fanno i profumi , e l'ultima alla fine della contumacia : per ognuna di eſſe facendoſi nel Porto , ſi pagheranno tarì 10. , fuori del porto tarì 20. : quali ſomme ſi ripartiranno tra loro i Medici, tanto ſe le viſite ſi ſieno fatte da due ſoli , come preſcrivono i Sovrani ſtabilimenti , quanto ſe per ordine della Deputazione vi ſieno intervenuti tutti tre i Medici , o anche altri della Città .

§. III. Eſſendovi cinque Baſtimenti da viſitarſi, ſi farà un ſolo acceſſo , e ſi eſigerà per la viſita di tutti cinque un ſolo dritto: trovandoſi in numero di ſei o ſette , ſarà ancora uno l'acceſſo , ma

il

il diritto crescerà per un'altra metà. Crescendo il numero de'Bastimenti da sette a dieci, gli accessi saranno due, e si riscuoteranno due diritti; e così a proporzione del maggior numero se ne anderà regolando l'esazione.

§. IV. Al Maestro Notaro, che dee tenere registrati in un libro tutti gli ordini della Deputazione, diretti al Custode del Lazzeretto per le merci da riceversi colla dichiarazione della quantità, qualità, e del nome de' Padroni, non apparterranno che tarì sei ogni visita; ed all'Attuario tarì quattro per ogni relazione, che formerà, ancorchè costasse di più testimonj.

§. V. Il riferito Attuario avrà tarì 4. al giorno per tutto il tempo, che vi sarà quarantena, sia di uno sia di molti Bastimenti; e poichè egli esercita egualmente l'officio di Segretario della Deputazione, e fatica in altre incombenze, se gli daranno onze otto all'anno dagli emolumenti del Lazzeretto.

§. VI. Il diritto del Portiere sarà di tarì due per ogni visita e per ogni giorno in tutto il tempo della contumacia.

§. VII. Affinchè non manchi all'intiero corpo della Deputazione il fondo da prendere le spese minute per carte, libri ed altro, non meno che pe' libri del Maestro Notaro e per quelli del Cancelliere, se le assegneranno onze dieci all'anno dagl'introiti del Lazzeretto.

§. VIII. Tutti gli enunciati diritti, a cui non saranno soggette le Navi da guerra, tanto di S. M. quanto di altra Potenza e Squadra Estera, che approdassero in Messina, si pagheranno da' Capitani e Padroni de' legni mercantili contribuendo ciascuno la sua porzione.

§. IX. Ne' casi de' quali non si è fatta particolar menzione in questo Capitolo, la Deputazione regolerà i diritti, avendo in considerazione il risparmio e l'agevolezza maggiore del Commercio.

C A P. XVII.

Dell'osservanza delle presenti Istruzioni.

§. I. LE presenti Istruzioni, restando abolite le passate, saranno puntualmente eseguite; ed il Governatore della Piazza, a cui si appartiene il curarne l'osservanza, nel caso di contravvenzione ne darà conto al Vicerè per venirsi contro i trasgressori al meritato castigo.

§. II.

§. II. Essendo ricercato il Governatore di braccio o di assistenza dalla Deputazione, dovrà accordarla con sollecitudine, destinando a quest' effetto tanto i Militari, quanto i Nazionali, a misura del bisogno; e lo stesso si dovrà praticare dal Comandante del Faro, accadendo qualche grave caso nell' estensione di quel littorale.

Le sin quì descritte Istruzioni sono formate pel Lazzeretto, che oggi trovasi in Messina, di osservazione; riserbandosi la M.S. di pubblicare le altre, che dovranno servire pel regolamento del Lazzeretto degl' Infetti, che è sua Real mente doversi erigere colà secondo la Pianta a quest' oggetto ordinata.

Napoli 20. Agosto 1785.

Diodato Targiani — Antonino Ardizzoni — Ferdinando Galiani.

Il Re si è degnato approvare in ogni parte le presenti Istruzioni. Napoli 28. *Gennajo* 1786.

GIOVANNI ACTON.

T A R I F F A

PER L' ESIGENZA DE' DIRITTI DEL LAZZERETTO.

A

	Onze.	Tarì.	Grana.
Abrascio canne cento		3	
Acacia il cantaro		9	
Acciari il cantaro		1	
Acciari d'inferiore condizione il cantaro			16
Accordellati di Barcellona la pezza		3	10
Acquavite la salma			10
Affione, o sia Oppio il cantaro		24	
Agarico il cantaro		9	
Aghi ogni cento migliaja		3	10
Almodatteri il cantaro		1	16
Aloe epatico il cantaro		9	
Aloe soccotrino il cantaro		4	10
Aloe cavallino il cantaro		4	16
Alume di Levante il cantaro			12
di Roma			16
Amandole dolci il cantaro		1	
Amandole amare il cantaro			15
Ambra grigia, o sia Carabè in rottame		9	
lavorata la libra			3
Amido il cantaro			12
Amomo il cantaro		4	
Anisi il cantaro			15
Anacardi il cantaro		4	
Angelica il cantaro		1	
Anguille salate il cantaro		2	
Argento vivo il cantaro		18	
Aringhe affumate, e bianche il barile			12
Argento vivo il cantaro		18	
Arsenico il cantaro		1	6
Assa fetida il cantaro		1	10

Bac-

B

	Onze.	Tarì.	Grana.
Baccalà il cantaro ———			13
Bajetta cento fila di Genova, e Napoli la pezza —		2	14
ſtrette di Fiandra o d'Inghilterra la pezza —		3	
larghe di detto luogo la pezza ———		2	
Balauſtri il cantaro ———			15
Balſamo il cantaro ———	2		
Balſamo in cocconi il cantaro ———		15	
Bande ſtagnate, o ſia lande il barile di fol. 600. —		3	4
Barracani di Francia la pezza ———		2	10
di Germania la pezza ———		1	10
di Smirne la pezza ———			15
Mezzi Barracani di filo e lana la pezza ———			15
Barzi della Selva nuova il cantaro ———		1	6
Barzilletto il cantaro ———			16
Barrette di Vietri ordinarie la dozzina ———			2
Scarlate fine la dozzina ———			15
di Levante grandi e piccole la dozzina ———			18
di Francia doppie ſcarlate la dozzina ———			10
Sengre la dozzina ———			5
di Germania la dozzina ———			8
Belzoino il cantaro ———		12	
Biacca il cantaro ———		1	6
Bidellio il cantaro ———		3	10
Boccafini fini la pezza ———			4
ordinarj la dozzina ———			2
Bolo Armeno Orientale il cantaro ———		3	
Bombole di vetro, o vetrame di Venezia in caſſone –		3	
di criſtallo la caſſa ordinaria ———		5	
Borace il cantaro ———		15	
Bordati di Aleſſandria la pezza ———			1
Bordati di Smirne ———			2
fini di ſeta, e cottone ———			6
Bottoni di ſtagno per ogni cento groſſe ———		1	16
Bottoni di rame per ogni cento groſſe ———		3	10
Bitume Giudaico il cantaro ———		2	
Budelli di Tonno ſalato il cantaro ———		1	
Burati la pezza ———		2	8
Burattoni la pezza ———		1	10

	Onze.	Tarì.	Grana.
Buttarghe di Tunisi il cantaro		3	10
di Regno il cantaro		2	8
C			
Cacao di Caracca il cantaro		4	
di S. Domingo il cantaro		5	
selvatico il cantaro		2	10
Cadis la pezza		1	16
di Germania di canne sei in circa la pezza			6
Caffè il cantaro		8	
Calamandre di lungo tiro la pezza		1	10
ordinarie			18
Calamai di osso il cento			5
Calamo aromatico il cantaro		2	8
Calissie, o sia Caresie la pezza		1	4
Calzette di seta d' Inghilterra il pajo			5
di altri paesi il pajo			3
di cottone di Smirne, e Malta la dozzina			5
di mezza seta la dozzina		1	10
Calze di stame la dozzina			12
appannate di Francia la dozzina			8
di Napoli ordinaria la dozzina			4
Cambrai lisci, lavorati, e rigati la pezza			8
di Fiandra la pezza			14
Cameli per ognunó			4
Cammellotti, o pelo di Camelo di Francia d' acene 24. la pezza		1	
Cammellotti stretti ordinarj la pezza			12
d'Inghilterra, o sia pelo di Camelo la pezza		1	10
di Smirne la pezza		2	
Candele di sego il cantaro		1	4
di cera, o cera in formelle bianche		6	10
Canfora il cantaro		24	
Canape il cantaro			12
in corina il cantaro		1	
Cannavosa la salma			7
Cannavacci di Modica la balla di pezze due		1	
di Regno di qualunque sorte per ogni canne cento		2	

Can-

	Onze.	Tarì.	Grana.
Cannavacci per far vele per ogni canne cento ——		2	10
Canne di Archibuso per ogni centinajo ——		12	
Canne d' India per ogni cento ——		3	
Cantarelli di vetro il migliajo ——			3
Cannella fina il cantaro ——		25	
Cannella garofolata, o matta il cantaro ——		4	10
Capelli per far parrucche il cantaro ——	1		
Cappelli d' Inghilterra la dozzina ——		2	10
di Francia la dozzina ——		2	
d' Italia la dozzina ——		1	4
di Napoli la dozzina ——			6
di Castoro la dozzina ——		4	10
Caproni per ogni cento ——		3	
Capronetti per ogni cento ——		1	
Cappotti di lana di Levante e Ponente per ognuno —			2
Cardamomo maggiore il cantaro ——		6	
minore il cantaro ——		1	
Carta per scrivere di Venezia la cassa di mazzi 24 —		3	
stampata la cassa di mazzi 24. ——		4	
fioretto la balla di risme 32. ——		2	10
reale la risma ——			10
bastarda la risma ——			7
Carta torchina il mazzo ——			3
straccio la balla di risme 48. ——		1	10
larga la risma ——			1
dorata la risma ——			15
a fuoco, o sia di Scio la risma ——			8
Carta pecora il cantaro ——		2	
Cartone o cartonello il cantaro ——		1	
Cascio cavallo il cantaro ——		1	4
Cassia lignea il cantaro ——		4	10
in canna il cantaro ——		9	
Castagne verdi, ed infornate la salma ——			6
mondate il cantaro ——			4
Castoreo il rotolo ——			15
Carafi franchi il cantaro ——		12	
Catrame di Levante il cantaro ——			6
di Ponente il cantaro ——			8
Caviale il cantaro ——		2	10

Cera

	Onze.	Tarì.	Grana.
Cera gialla di ogni paese il cantaro		6	
Cera lacca, o sia di Spagna il cantaro		15	
Cerbetta, o sia Sorbetta il cantaro			5
Cerchi di castagna di ogni sorte per cento mazzi		2	10
Cerriti la pezza		1	10
China China, o sia corteccia il cantaro		24	
offuta il cantaro		16	
eletta il cantaro		16	
Chinetti la pezza			16
Chiodi canali il barile		2	
di peso il cantaro		1	
Cinabro in pietra il cantaro		15	
Cinnamomo il cantaro		18	
Cioccolata il cantaro		7	10
Cipero il cantaro		3	
Cocciniglia il cantaro	3	10	
Coccole, o sia Galla di Levante il cantaro		2	
Colla il cantaro		1	
di pesce il cantaro		3	
Colla quintida il cantaro		5	10
Coltelli con guaina la dozzina			3
Coltre Indiane di Persia grandi l'una		1	
piccole l' una			12
ordinarie grandi di altri luoghi l' una			10
ordinarie piccole l' una			5
Cimino, o sia Aniso il cantaro			12
Confetture il cantaro		4	10
Corallo grezzo, o sia rustico il cantaro		9	
lavorato il cantaro	2	15	
Cordovane di ogni qualità per ogni cento		3	10
colorate ogni cento		4	
Corone di cristallo cento dozzine		1	
di legno cento dozzine			3
Corterie il cantaro		1	4
Costo amaro il cantaro		6	
Cottoni filati di ogni paese il cantaro		3	10
Cotton sodo il cantaro		2	
Cottonine, o sian turbanti, e musoline la pezza		1	
Coverte di lana, o sia schiavina di Levante, e Ponente l'una			3

Cre-

	Onze.	Tarì.	Grana.
Cremor di tartaro il cantaro		3	
Cresponi di Francia la pezza		1	10
di Germania la pezza		1	
Cristalli di Boemia la cassa		6	
Cristalli montano il cantaro		3	
Crivi di pelo di Germania il mazzo			2
Crivi di seta di Calabria e Sicilia per ogni 100. canne		2	
Cutrai la pezza		9	
Cuscuma, o sia Curcuma il cantarò		2	

D

	Onze.	Tarì.	Grana.
Dante la pelle grossa			10
la sottile			5
Datteri il cantaro		1	
impastati il cantaro			5
Dente di Elefante il cantaro		4	10
Dimiti di Levante la pezza			2
Dobletti la pezza			7
Dolci, e Confetture di Genova il cantaro		3	10
Droghetti un per l' altro la pezza		1	10

E

	Onze.	Tarì.	Grana.
Erba distinta il cantaro			6
oricella il cantaro		1	10
Tè il rotolo			6
Ermesini la canna			5
Ermodatteri il cantaro		2	
Euforbio il cantaro		3	

F

	Onze.	Tarì.	Grana.
Fagioli la salma grossa			9
Favetta la salma grossa			7
Ferrandina di lana e filo la pezza		1	4
Ferro di Svezia il cantaro			13
di Venezia, Genova, e Germania il cantaro			15
in base il cantaro		1	

	Onze.	Tarì.	Grana.
Fichi secchi il cantaro			4
Fiengreco il cantaro		1	
Filo di Fiandra il rotolo		1	5
di Germania, o sia Salò la libra			3
riccio di Napoli il rotolo			6
o sia filato di Levante, e Barbaria il cantaro		2	
di stama il rotolo			5
di Capra il cantaro		7	10
Filo di rame il cantaro		5	
Filo in bazzette, pezzette, e coltelline in barile		2	
Filonnette tela canne 100.		2	
Fior di noce moscata, o sia Macis il cantaro	1	15	
Firenzoli la pezza		9	
Folio montano il cantaro		4	
Formaggi Piacentino, e Parmiggiano il cantaro		3	
d'Ollanda, e d'Inghilterra il cantaro		2	10
di Morea il cantaro			12
di Sicilia il cantaro			15
di Calabria il cantaro		1	4
Fottà o sia fasci di filato la dozzina			6
Frisci di Napoli la pezza		2	
Frumenti di Levante la salma grossa			12
Frutti canditi il cantaro		4	10
Funghi salati il cantaro		1	4
Funi di erba o sia libani la dozzina			12
Fusani la pezza		1	7
Fustani di sorte per canne cento		3	
di Cremona, e Milano bianchi candidi di canne 10. e 4. la pezza			12
di canne 16. e 4. la pezza			18

G

	Onze.	Tarì.	Grana.
Galangà maggiore il cantaro		2	8
minore il cantaro		3.	10
Galbano il cantaro		6	
Galbi di Firenze la pezza		9	
Galla di Levante grossa il cantaro			2
della corona minuta il cantaro			12

Gal-

	Onze.	Tarì.	Grana.
Gallone di oro la libbra		1	16
di argento la libbra		1	10
Gargioli, o sia crisciuoli per ogni cento case		2	
Garofali il cantaro	1	6	
Giurgiolena il cantaro			12
Gomine, Capi, e cordaggi il cantaro		1	4
Gomma arabica bianca il cantaro		3	
Gomma copale il cantaro		4	
Arabica rossa il cantaro		1	4
Elemi il cantaro		4	
Adracante il cantaro		4	
Serafica il cantaro		6	
Alacca il cantaro		6	
fina il cantaro		27	
Sagopeno, Apopanago, e Assa fetida il cant.		6	
Taccamacca il cantaro		3	
Gutta, o sia Gutta gomma il cantaro		10	
Galbano il cantaro		6	
Granone, o sia Grano d'India la salma			8
Granati grezzi, o rustici il cantaro		3	
lavorati il migliaio		3	

Guarnizioni di oro, di argento, di filo) *Se ne farà la stima secondo la loro qualità con regolare il diritto alla ragione di un per cento.*

I

	Onze.	Tarì.	Grana.
Incenso il cantaro		3	
terra d'incenso il cantaro			13
Incordellati di Genova la pezza		3	
Indiane di Persia di canne sei la pezza			10
di canne tre la pezza			6
ordinarie di canne sei la pezza			6
di Germania di tutto cottone la pezza			12
di Germania di filo, e [illegible] di canne sei la pezza			7
di Levante stretto ordinarie per fodera di canne sei la pezza			3
di canne tre in giù la pezza			3

	Onze.	Tarl.	Grana.
Indiane in ſcudi, o ſacchi fini per una			10
piccole per una			5
ordinarie grandi per una			5
piccole per una			3
Indigo lauro di Spagna il cantaro		20	
Indico di America, e Bagattello il cantaro		12	
di Aleppe, e Barbaria il cantaro		6	
Intrita il cantaro		1	
Irios il cantaro		2	

L

	Onze.	Tarl.	Grana.
Lame di ſpade la dozzina			12
Lande lamiere il cantaro		1	5
Lane di Smirne lavate il cantaro		1	
di Smirne ſporche il cantaro			13
di Morea, e Negroponte il cantaro			12
di Aleſſandria, Cipro, e Barbaria ſporca il cantaro		1	3
Lapis lazzuli il cantaro	2		
Amadico, e Giudaico		12	
Lardi il cantaro		1	
Laſtre di vetro la caſſa 600		1	
Lanetta di Levante la pezzotta			3
Latta di ottone il cantaro		6	
Lane di Roma il cantaro			15
di Spagna il cantaro		2	
Laudano il cantaro		4	10
Legnami Tedeſchi una botte		6	
di trattò per ogni tratto			4
di carro, per carri cento		5	
di torna, cioè marruggi grandi, e piccoli, triſpidi grandi e piccoli, aſte, pale, ed altro ſimile il carico			3
Legno verzino il cantaro		1	10
buſſo il cantaro			5
ſanto il cantaro			15
ſcotano, o ſia lignello il cantaro			3
campeccio il cantaro			15

	Onze.	Tarì.	Grana.
Legno di botte per cento carri		12	
di carratelli per cento carri		6	
di quartaroli per cento carri		3	
di barile per cento carri		1	10
dl ſtantaroli di palmi dodici il cento		1	
di palmi otto il cento			12
Lenticchie di ſalma groſſa		1	
Libani la dozzina			12
Limatura di ferro il cantaro			12
Lime in paglia il mazzo			1
Lini di Aleſſandria di ogni ſorte il cantaro		1	4
Linoſa la ſalma			7
Luci di criſtallo di quarti 4 ½ l'una			12
di quarti 4			8
di quarti 3 ½			6
di quarti 3			5
di quarti 2 ½			3
con ſtagnolo, e cornice dorata			

Si deve fare la ſtima ſecondo la loro grandezza e qualità, regolandone il diritto all'uno per cento.

M

	Onze.	Tarì.	Grana.
Mandole dolci il cantaro		1	
Mandole amare il cantaro			15
Manna di Sicilia il cantaro		6	
di Calabria il cantaro		5	
Manne, o ſia lino pettinato la decina		2	10
Manteca di Levante, e Sicilia il cantaro		1	10
d'Inghilterra, e Ollanda il cantaro		2	10
Matreperle per ogni centinajo		1	
Marabolane di tutte ſorti il cantaro		2	10
Marcheſita di argento il cantaro		4	10
Marrocchini la dozzina			14
Martico il cantaro		1	4
Mazzapani la botte		3	10
Maſtica eletta il cantaro		6	
Mecoacan il cantaro		5	
Mele il cantaro		1	2
hero il cantaro			14

	Onze.	Tarì.	Grana.
Miglio la salma grossa			12
Metallo battuto di Germania per cento libretti		1	4
Minio di Levante il cantaro		2	
di Ponente il cantaro		1	4
in pane il cantaro		2	
in vessica il cantaro		2	8
Mirra eletta il cantaro		6	
Majocardi di Levante la pezzetta			3
Mogarbini la pezza			3
Mommie il cantaro		3	
Monpariglie, o sia Monpaniglie la pezza			15
Mortella la salma			3
Morali di Venezia grandi per ogni centinajo		1	10
mezzi il cento			15
più piccoli il cento			10
Morena in gelatina il cantaro			15
Morsillo di Tonno il cantaro		1	15
Mosco netto di vessiche l'oncia			15
in vessiche l'oncia			8
Mursia o terraglio di Genova per 100. dozzine		5	
Mursia ordinaria per dozzine 100.		2	10
in vasi, o sieno cannate per 100. dozzine		5	
Mursia di Napoli in piatti il migliajo		1	
in capi per ogni centinajo			12
Musciumao il cantaro		2	
Mussoline la pezza		1	10
ordinarie			18

N

	Onze.	Tarì.	Grana.
Nastri d'Accia, o sieno cordelle di quattro dozzine il mazzo			6
Nero di fumo il cantaro		10	
Nocciuole la salma			10
Noci vomiche il cantaro		3	
moscate il cantaro		24	
Noci la salma			8

Occhi

O

	Onze.	Tarì.	Grani.
Occhi di granci il cantaro		15	
Olio il caviso			2
Olio di noce moscata il cantaro	1	20	
Olio di spigo il cantaro	1	20	
di none il cantaro		2	10
di lino il cantaro			15
Oppio il cantaro		20	
Orpimento in pietra il cantaro			16
limpido e macinato il cantaro		1	10
Orzo la salma			6
Oro falso filato la libbra			3
Ossa di Bovi il cantaro			6
Osso di Balena il cantaro		12	
per lanterne il Barile di cento dozzine		1	10
di Cervo il cantaro		1	10
di Bufalo il cantaro		1	
Ottone in pancia il cantaro		6	
Ova di tonno il cantaro		3	

P

	Onze.	Tarì.	Grani.
Padelle di ferro il cantaro		1	
Pale di ferro per ogni centinajo		1	7
Palamiti la pezza			12
Panni Londres fini, ed ordinarj la pezza		4	
d' Olanda fini di lungo tiro la pezza		8	
Segovie di Olanda, e Spagna la pezza		12	
Ventiquatrini di Barcellona la pezza		6	
Ventidúini la pezza		5	
Sedicini la pezza		4	10
Sgarlattoni la pezza		15	
Sgarlatti la pezza		12	
Disco la pezza		2	
Carcassoni la pezza		2	
Reali la pezza		2	
Romani la pezza		2	
di Genova la pezza		6	
Padovani la pezza		7	

Panni

	Onze.	Tarì.	Grana.
Panni d' Inghilterra prima, e seconda sorte, e d' Olanda all' uso d' Inghilterra la pezza		7	
Pasta di regolizia il cantaro		1	
Pece bianca il cantaro			8
nera il cantaro			6
Pelli di Martore per ogni centinajo		9	
di Volpe per ogni centinajo		1	10
alacche per ogni centinajo			5
di cerviotto la dozzina			4
di coniglio il migliajo		1	10
di gatti di Montagna per ogni centinajo			12
Pelo di castoro il cantaro		2	12
di camelo il cantaro		12	
di coniglio il cantaro		3	
Peluzzi la pezza		9	
Pennacchi primi il mazzo		1	15
secondi			10
terzi			7
Pelli di agnello per ogni centinajo			5
Penne da scrivere il migliajo			5
Pepe il cantaro		3	
longo il cantaro		4	
Pepetuani la pezza		6	
Parrucche cento		24	
Pesce salato diverso il barile		1	
Pettini di Avorio il cantaro	1		
Piattini di Rossetto cento			3
Pignoli il cantaro		1	4
Pilatro di Levante il cantaro		2	
Piombo il cantaro			12
Pistacchi il cantaro		1	4
Platona in foglia la cassetta			12
Polipodio il cantaro		1	4
Polvere il cantaro.		2	
Porcellana di Genova la dozzina			1
Porcellane fine la cassa		12	
Porporina il cantaro		2	10
Polvere di cipro il cantaro		1	
Prune brugnale il cantaro		1	10

Pre-

	Onze.	Tarì.	Grana.
Preſciutti il cantaro		1	4
Precipitato il cantaro		8	
Q			
Quincaglie, o chincaglie la botte		6	
Quoja bufali di Coſtantinopoli per uno			8
d' inferior condizione, e bufalotti per uno			4
d' inferior condizione di Aleſſandria per uno			3
Bufali d' Aleſſandria per uno			6
Cameli per uno			5
Tori di Coſtantinopoli, e Smirne per uno			4
Tori, e Vacche di ogni Paeſe per uno			3
d' India, o ſieno Spingardi peloſi per uno			6
Tori, e Vacche peloſe di Tunneſi per uno			2
Bufali conce con ſali di Smirne, e Coſtantinopoli per uno			12
Tori conci con ſale di detti luoghi per uno			6
Tori, e Vacche conce di Tunis per uno			3
Teſte di cuoja per ogni cento		1	4
R			
Rame in pane il cantaro		4	
lavorato il cantaro		6	
vecchio il cantaro		4	10
Raſce la pezza		7	
mezze raſce la pezza		5	
Raſoi per radere, il mazzo			2
Regolia in paſtello il cantaro			18
in radice			2
Reobarbaro il cantaro	1		
Retargirio, o ſia Litargirio il cantaro		1	4
Riſo di ogni luogo il cantaro			9
Ritaglie di quoja il cantaro			6
Roveſci di Firenze la pezza		8	
Ruote di Archibugio, o fucile il cento			6

Sagri-

S

	Onze.	Tarì.	Grana.
Sagrino una pezza intiera		1	4
Sagrino mezza pezza			12
Saje imperiali la pezza			18
ſgarlate		1	10
di Bergamo, e Milano la pezza		3	10
di Gubbio la pezza		1	7
cardille la pezza			12
ſcirone la pezza		1	
della Coſta la pezza		2	
Sale ammoniaco il cantaro		2	10
Salciccie il cantaro		1	4
Sale groſſo la ſalma			3
macinato la ſalma			6
Sal nitro il cantaro		2	
Saracche il barile			18
Salga la pezza		2	8
Salmone peſce il barile		2	
Salonicchi larghi la pezza			3
ſtretti ogni cento pezzi		7	
Salſa pariglia il cantaro		24	
Sandalo bianco il cantaro		3	
citrino il cantaro		4	
roſſo il cantaro		2	
Sandaracca il cantaro		4	10
Sangue di Drago il cantaro		11	
Sangalli, e Sangalline la pezza			4
Sapone bianco, e nero il cantaro		1	
mollo il cantaro			12
Sarde angiove il barile		1	
feminelle il barile			12
Sarſa colla il cantaro		4	10
Saſſo fraſſo il cantaro		2	10
Scagliola la ſalma groſſa			15
Scialappa il cantaro		9	
Scamonea il cantaro		18	
Schiavine ognuna			2
Scotti di ogni ſorte la pezza		1	4
Scottini la pezza		1	

Sedie

	Onze.	Tarì.	Grana.
Sedie di paglia di Napoli la dozzina			6
Semencalvi il cantaro		2	10
Sementina, o Semenſati il cantaro		4	10
Sena in fogli il cantaro		2	8
Serratura di avorio il cantaro		3	
di oſſo il cantaro			6
Seta di Levante la libbra			3
ordinaria di Levante			2
Setole di porco il cantaro		1	4
di pennelli il cantaro		1	
Sevo il cantaro		1	
Smaltino di Ponente il cantaro		3	
di altri luoghi il cantaro		2	10
Sorpreſſate il cantaro		1	10
Sorpreſſate di peſce il cantaro		1	15
Sorta il barile		1	10
Spago il cantaro		2	
Specchi di Ebreo la dozzina			15
di mezzo Ebreo la dozzina			8
Spigo nardo il cantaro		1	
Spiga celtica il cantaro			3
Spille e merci di Germania la botte		9	
Spille il ducato		1	
Spumiglie la pezza		1	10
Spugne di Smirne il cantaro		2	
di Tripoli il cantaro		1	5
Stagno lavorato il cantaro		4	
in verghe il cantaro		3	
Stamette pezzettine piccole			9
Stamette o ſia ſtaminette la pezza			15
di lana e ſeta la pezza		2	10
Stamine negre di Francia la pezza		3	
Stinghi marini il cantaro		15	
Stoccofiſſo peſce il cantaro			15
Stracce di ſeta di Smirne e Tripoli il cantaro		3	
Storace in pane il cantaro		3	10
in ſemola, o ſia lacrima il cantaro		4	10
liquido il cantaro		3	
Strutto il cantaro		1	5

	Onze.	Tarì.	Grana.
Sublimato il cantaro		18	
Suolo concia di Ponente il cantaro		2	10

T

	Onze.	Tarì.	Grana.
Tabbacco di Spagna in polvere la libbra			2
in foglia il cantaro		1	
Brafile il cantaro		3	
di Francia in corda il cantaro		1	
Clerac in corda il cantaro		2	10
Tamarindi il cantaro		2	
Tappeti di ogni forte *Se ne farà la ftima, fecondo la loro grandezza, finezza, e ricchezza, regolandone il diritto all' un per cento.*			
Tarantole la pezza		1	10
Tartaro il cantaro			6
Tartaruche il cantaro	1	15	
Tavole di Venezia per ogni centinajo di ogni bollo		3	
di Fiume per ogni centinajo			18
di Calabria di ogni forte		1	
Tele d' Olanda a facchette di canne otto la pezza		2	
Olandinette in facchetto la pezza			18
mezz' olande piegate in largo la pezza		1	16
battifte di Fiandra la pezza		1	6
di Germania la pezza			13
Brettagnette a baftone, o fieno baftonetti, che ogni due baftonetti fanno una pezza		7	
Sedicine a ventine la pezza		13	
ventiquattro a 32. la pezza		1	1
Coftanze la pezza		2	
di Trois la pezza		1	
roane di canne 11. la pezza			12
cenerine, e giallette la pezza			12
orticelle di canne 9. e 4. la pezza			9
d' imballare la pezza			1
occhietti la pezza			15
montagne, torchine, caffefio di canne 9. la pezza			3
battanoni bianche, e torchine ogni cento pezze		6	

Tele

	Onze.	Tarì.	Grana
Tele a cannolo di canne sei la pezza			3
di canne otto la pezza			5
Calamandre di filo e filo la pezza intiera di canne 18			15
di Calabria di canne cento		2	
Terebinto, o sia Tremmentina grossa il cantaro		1	10
Terligi la pezza			7
di Germania bianchi curati la pezza			9
Terra oriana il cantaro		7	
sigillata il cantaro		3	
di cera il cantaro		1	10
rossa il cantaro			7
Tonnina sottile il barile		1	
grossime di ogni sorte il barile			15
Torchinetto, o sia azzurro il cantaro		3	
Tovaglie, e salviette di Fiandra domascate da stimarsi secondo la loro grandezza e finezza, e regolarsi il diritto all' un per cento.			
Turbitti scannellati il cantaro		27	
Tuzia il cantaro		6	

V

	Onze.	Tarì.	Grana
Vacchette di Fiandra il cantaro		5	
di Smirne l' una			3
Vele di Vascello per canne cento		2	10
Veli bianchi lisci per canne cento		3	
bianchi e neri damascati di Fiandra la canna			4
Velluto la canna			18
Vellutini la canna			8
Ventri, e budelli salati il barile		1	
Verde porro il cantaro		1	16
Verderame il cantaro		3	
Vetri di Napoli la botte			13
di Palermo la cassa			10
Vino la salma			3
Violetto il cantaro			15
Vitellini d' Inghilterra, il mazzo a dozzina			15
conci di Smirne, e Bazzano l' uno			2
di Germania la dozzina			9

	Onze.	Tarì.	Grana.
Vitriolo di Levante, o ſia pietra torchina il cantaro —		5	
di Cipro il cantaro ———		5	
bianco Romano ———		1	
ordinario il cantaro ———			5
Uve e paſſolini di Lipari il barile ———			4
del Tante, e Cefalonia la botte, o ſtipa ———		2	
in ſacchi ogni ſacco ———			10.

Z

	Onze.	Tarì.	Grana.
Zaffarano di Sulmona il cantaro ———	1	18	
di Levante il cantaro ———			15
Zaffrone il cantaro ———		2	10
Zeduaria il cantaro ———		4	10
Zenzero il cantaro ———		2	
Zibetto la libra ———		3	
Zibibbi di Calabria, e Levante il cantaro ———			9.
Zucchero bianco il cantaro ———		2	
maſcavato il cantaro ———		2	15
in pane il cantaro ———		1	4.

Capitando mercanzie, che non ſieno dichiarate nella preſente Tariffa, dovranno ſoggiacere alla ſtima, per calcolarſi ſu di eſſe il dritto dell' uno per cento.; intendendoſi altresì che per quelle robbe, le quali ſi vendono a cantaro, il peſo debba regolarſi ſecondo il coſtume di Meſſina.

TARIFFA DE' DIRITTI

SPETTANTI AI FACCHINI DEL LAZZERETTO.

PEl traſporto del vino e di ogni ſorta di comeſtibili, che arriveranno al Porto di Meſſina per mare, tanto da fuori, quanto da dentro Regno, ſi pagherà loro l' iſteſſa mercede che è ſtata ſolita pagarſi ai Facchini della Città.

Per tutte le mercanzie, che dovranno eſſi portare dentro la Segrezia e il Portofranco, come anche per quelle che ſi travaſeranno da un Baſtimento all'altro, potranno conſeguire per ogni mille libbre di peſo tarì uno e grana diciaſſette —— 1 17

Se ſi dovrà ſalire ſcala, per ogni mille libbre come ſopra, tarì due e grana ſei —— 2 6

Per quelle, che ſi dovranno portare più lontano, ne potranno conſeguire il pagamento a proporzione.

Per ogni barile d' uva paſſa, di fichi, peſci ed aringhe grana nove —— 9

Se ſi dovrà ſalire ſcala, grana undeci —— 11

Per ogni barile ordinario d'angiove, due grana — 2½

Per ogni barile groſſo dell' iſteſſo —— 7½

Pel traſporto delle Cuoja vaccine peloſe, per ogni cento, tarì tre e grana cinque —— 3 5

E dovendo ſalire ſcala —— 3 14

Per le Cuoja conciate, per ogni mille libbre di peſo — 1 17

E dovendo ſalire ſcala —— 2 6

Per tutte le mercanzie di miſura, eccetto il riſo e le caſtagne, che doveſſero miſurarſi a bordo, per ogni venticinque ſalme alla groſſa, o trenta alla generale — 3 14

Volendo i Mercanti far peſare le loro mercanzie ne' magazzini tenuti in affitto o nelle caſe proprie, ſarà permeſſo a detti Facchini di eſigere ſenza pregiudizio del Regio Peſatore., per ogni mille libbre —— 9

Dovranno detti Facchini peſare tutte le mercanzie, che entrano in Portofranco, come ſe foſſero pubblici Peſatori, e potranno eſigere per ogni cantaro grana cinque — 5

Per le Gioje potranno eſigere ciò che dal Sopraintendente ſarà ſtabilito.

Nel

Nel caso che nell' imbarco, sbarco e porto per istrada delle suddette mercanzie, le lasciassero in tutto o in porzione cadere nell' acqua o in altra parte, e per loro colpa e mancanza patissero qualche danno, tutta la compagnia di detti Facchini sarà obbligata a pagare e risarcire il danno al Mercante o Padrone di esse.

E siccome si dee da ora in avvenire regolare il diritto di uno per cento a peso ed a misura, in conformità della nuova Tariffa, sarà permesso a' Facchini di esigere da' Padroni delle mercanzie grana due per ogni salma, in considerazione del peso e misura, che saranno indispensabili farsi nel Lazzeretto per regolarne il diritto.

TARIFFA

DELLE MERCEDI DE' PILOTI.

Per ogni Vascello da Guerra, che venendo tanto da Levante, quanto da Ponente, sarà accompagnato fino al porto esigeranno scudi tre ———— 3

Lo stesso dritto si pagherà quando dal Porto sarà accompagnato fino fuori del Canale tanto verso Levante, quanto verso Ponente ———— 3

Per ogni Vascello mercantile accompagnato, come sopra, scudi due e mezzo ———— 2 ½

Per ogni Barca, Tartana, Polacca, Sciabecchino o simile, accompagnati come sopra, scudo ———— 1

Per ogni Vascello da Guerra accompagnato da lungo in lungo del Canale, scudi ———— 6

Per ogni Vascello mercantile accompagnato come sopra, scudi cinque ———— 5

Per ogni Barca, Tartana, Polacca, Sciabecchino o simile, accompagnati come sopra, scudi due ———— 2

DIODATO TARGIANI — ANTONINO ARDIZZONI — FERDINANDO GALIANI.

Il Re si è degnato approvare la presente Tariffa in tutte le sue parti. Napoli 28. Gennajo 1786.

GIOVANNI ACTON.